

**Bruxelles, 3 settembre 2025
(OR. en)**

**12416/25
ADD 1 REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0271 (NLE)**

**POLCOM 203
SERVICES 40
FDI 35
COLAC 120**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 812 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 812 annex.

All.: COM(2025) 812 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 812 final

ANNEX 1 – PART 1/2

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani

ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E GLI STATI UNITI MESSICANI

PREAMBOLO

L'Unione europea, di seguito "Unione" o "UE",

e

gli Stati Uniti messicani, di seguito "Messico",

di seguito denominate congiuntamente "parti" o individualmente "parte",

CONSIDERANDO i forti legami culturali, politici ed economici che li uniscono;

CONSAPEVOLI del contributo significativo apportato al consolidamento di tali legami dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997;

CONSIDERANDO la volontà comune, espressa nella dichiarazione di Santiago del 27 gennaio 2013, di aggiornare e sostituire l'attuale accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dei progressi compiuti nell'ambito del partenariato strategico;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di disporre di un quadro coerente per promuoverle ulteriormente;

AFFERMANDO il proprio status di partner strategici e la propria determinazione a rafforzare e ad approfondire ulteriormente il partenariato nonché la cooperazione e il dialogo internazionali al fine di promuovere gli interessi e i valori condivisi,

AFFERMANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione sulle questioni bilaterali, regionali, biregionali e internazionali di interesse comune;

RICONOSCENDO il carattere provvisorio del presente accordo che rafforzerà le relazioni economiche e commerciali bilaterali tra le parti e che rientra nell'accordo globale aggiornato, e riconoscendo che il presente accordo cesserà di essere applicato all'entrata in vigore di quest'ultimo;

RICONOSCENDO l'importanza di un sistema multilaterale forte ed efficace, basato sul diritto internazionale, per preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e affrontare le sfide comuni;

RIBADENDO il loro impegno ad ampliare e diversificare le loro relazioni commerciali in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") e delle disposizioni e degli obiettivi specifici di cui al presente accordo;

PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole alla crescita di relazioni economiche sostenibili tra le parti, soprattutto in termini di scambi commerciali e investimenti, che sono essenziali per conseguire lo sviluppo economico e sociale, la modernizzazione e l'innovazione tecnologica;

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, della risoluzione 70/1 contenente il documento conclusivo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito "Agenda 2030"), l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai il 18 marzo 2015, il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo adottato ad Addis Abeba il 13-16 luglio 2015, gli impegni del vertice umanitario mondiale adottati in occasione del vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23-24 maggio 2016 e la nuova agenda urbana adottata il 20 ottobre 2016 nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) svoltasi a Quito (di seguito "nuova agenda urbana") e chiedendone la rapida attuazione;

RIBADENDO il proprio impegno a superare le sfide mondiali promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ("OSS") e dei traguardi dell'Agenda 2030;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale attraverso partenariati che coinvolgano tutti i portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le proprie relazioni economiche, commerciali e di investimento e di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti tra le parti al fine di favorire la crescita economica e creare nuove opportunità per i lavoratori e le comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare le piccole e medie imprese;

RICONOSCENDO che il presente accordo contribuisce a migliorare il benessere dei consumatori e a garantire un tenore di vita elevato e un alto livello di protezione dei consumatori;

INCORAGGIANDO le imprese che operano nel proprio territorio o sotto la propria giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, comprese le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, e a perseguire le migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità della loro legislazione interna e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, tra l'altro in settori quali la sanità pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica nonché la promozione e la tutela della diversità culturale;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, della buona governance e dello Stato di diritto nel commercio e negli investimenti internazionali a vantaggio di tutti i portatori di interessi;

DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuovi ostacoli agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono, in forza del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

ARTICOLO 1.2

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, mediante la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi;

- b) l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare attraverso le disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, nonché le misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare nel proprio territorio e di conseguire obiettivi di politica pubblica;
- c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
- d) lo sviluppo di un quadro favorevole all'aumento dei flussi di investimenti attraverso norme trasparenti, stabili e prevedibili che disciplinano le condizioni di stabilimento e di gestione delle imprese e i relativi movimenti di capitali, nonché la garanzia di un adeguato equilibrio tra la liberalizzazione degli investimenti, da un lato, e il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire legittimi obiettivi politici, dall'altro;
- e) l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
- f) la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, e l'equilibrio fra tale protezione e l'interesse pubblico;
- g) il mantenimento di relazioni commerciali e di investimento tra le parti conformemente al principio di concorrenza libera e non falsata;

- h) la promozione dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire a uno sviluppo sostenibile che comprenda lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente;
- i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 1.3

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente accordo si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni seguenti:

- a) "decisione amministrativa di applicazione generale": una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto rientranti di norma nell'ambito di applicazione di tale decisione o interpretazione amministrativa e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:
 - i) una constatazione o una decisione, adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo o quasi giudiziario, che si applica a una persona, a una merce o a un servizio determinati dell'altra parte in un caso specifico, o
 - ii) qualsiasi altra decisione riguardante un atto o una prassi particolare;

- b) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) "merce agricola": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
- d) "servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio": le attività di riparazione e manutenzione effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la manutenzione di linea;
- e) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- f) "servizi di sistemi telematici di prenotazione": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie e per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- g) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione di una merce, compresi qualsiasi sovrattassa od onere aggiuntivo applicati in relazione a tale importazione; non sono compresi:
 - i) gli oneri equivalenti a imposte interne applicati conformemente all'articolo 2.3;

- ii) i dazi antidumping o compensativi¹ applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, a seconda dei casi;
 - iii) i diritti o altri oneri imposti sull'importazione di una merce o ad essa connessi, limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, e
 - iv) il premio offerto o riscosso su una merce importata nell'ambito di un sistema di gara autorizzato per la gestione dei contingenti tariffari a norma dell'appendice 2-A-4 (Contingenti tariffari del Messico);
- h) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- i) "giorni": i giorni di calendario, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;
- j) "DSU": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- k) "impresa": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

¹ Si precisa che la definizione di dazio doganale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 5 (Misure di difesa commerciale).

- l) "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- m) "valuta liberamente convertibile": una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata nelle operazioni internazionali;
- n) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- o) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- p) "merci": sia i materiali che i prodotti;
- q) "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
- r) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi, presso un aeroporto, di servizi di rappresentanza e supervisione di compagnie aeree, nonché la relativa assistenza amministrativa, e servizi di gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering², assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; non sono comprese l'autoassistenza, la sicurezza (security), la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili e l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

² Esclusa la preparazione di alimenti.

- s) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoce e successive modifiche;
- t) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, obbligo o pratica³;
- u) "accordo globale aggiornato": il concludendo accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra;
- v) "cittadino": una persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico secondo il rispettivo diritto o è residente permanente di una parte;
- w) "persona fisica"⁴:
 - i) nel caso dell'Unione europea, una persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente alla legislazione di tale Stato membro⁵ e

³ Si precisa che il termine "misura" comprende i mancati adempimenti.

⁴ La presente definizione si applica ai fini dei capitoli da 10 a 19.

⁵ Rientrano nella definizione di persona fisica dell'Unione europea anche le persone fisiche che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia e che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

- ii) nel caso del Messico, una persona avente la cittadinanza del Messico conformemente alla legislazione messicana;

una persona fisica che sia cittadino del Messico e abbia altresì la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea è considerata esclusivamente persona fisica della parte di cui abbia la cittadinanza dominante ed effettiva;

- x) "OCSE": l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
- y) "merce originaria": una merce che possiede i requisiti per essere considerata originaria conformemente alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- z) "persona": una persona fisica o un'impresa;
- aa) "persona di una parte": un cittadino o un'impresa di una parte;
- bb) "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile a una merce originaria a norma dell'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali);
- cc) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- dd) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- ee) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- ff) "prestatore di servizi": una persona che presti o intenda prestare un servizio;
- gg) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- hh) "impresa pubblica": un'impresa di proprietà o sotto il controllo di una parte;
- ii) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- jj) "territorio": il territorio in cui si applica il presente accordo a norma dell'articolo 33.7 (Applicazione territoriale);
- kk) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo;
- ll) "consiglio per il commercio": il consiglio per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.1 del presente accordo;

- mm) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
- nn) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;
- oo) "TUE": il trattato sull'Unione europea;
- pp) "TFUE": il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- qq) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio e
- rr) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.4

Relazione con l'accordo OMC

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 1.5

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo a disposizioni legislative in generale, oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative quali eventualmente modificate.
2. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nel presente accordo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:
 - a) i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative, e
 - b) gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti e obblighi esistenti.

ARTICOLO 1.6

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, comprese quelle necessarie per garantirne l'osservanza da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati.

2. Se una parte ritiene che l'altra

- non abbia rispettato i principi, i diritti o le libertà fondamentali di cui alla parte I, articolo 2, dell'accordo globale aggiornato o
- non abbia rispettato e attuato gli obblighi che le incombono in virtù dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione o altri obblighi internazionali di cui alla parte II, articolo 1.4, dell'accordo globale aggiornato,

essa può adottare misure adeguate a norma delle disposizioni di cui alla parte IV, articolo 2.3, paragrafo 3, dell'accordo globale aggiornato (adempimento degli obblighi). Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

Il diritto conferito dal presente paragrafo può essere esercitato da ciascuna delle parti a prescindere dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria delle disposizioni pertinenti dell'accordo globale aggiornato.

3. Le "misure adeguate" di cui al paragrafo 2 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi di cui a detto paragrafo 2. Si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Resta inteso che la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo costituisce l'extrema ratio.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 2.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale necessario all'importazione della merce o ad essa connesso;

- b) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti della parte esportatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
- c) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti della parte importatrice di una domanda o di altri documenti diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.

ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Si precisa che, per quanto riguarda un livello di amministrazione del Messico diverso da quello federale, o un livello di amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, per "trattamento nazionale" si intende un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale livello di amministrazione a merci simili, direttamente concorrenti o sostituibili, rispettivamente del Messico o dello Stato membro.

ARTICOLO 2.4

Soppressione o riduzione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte sopprime o riduce i dazi doganali applicati alle merci originarie conformemente all'allegato 2-A e non applica, all'entrata in vigore del presente accordo, alcun dazio doganale alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato diverse da quelle che figurano, rispettivamente, nell'appendice 2-A-1 o nell'appendice 2-A-2 dell'allegato 2-A.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non aumenta i dazi doganali esistenti né impone nuovi dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte⁶.
3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita, tale aliquota si applica alle merci originarie dell'altra parte fintantoché è inferiore all'aliquota del dazio doganale stabilita a norma dell'allegato 2-A.
4. Su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di migliorare il trattamento tariffario per l'accesso al mercato delle merci originarie di cui all'allegato 2-A. Il consiglio per il commercio può decidere di modificare l'allegato 2-A⁷.
5. Si precisa che una parte può mantenere in vigore o aumentare un dazio doganale sulle merci originarie nei termini autorizzati dall'organo di conciliazione dell'OMC.

⁶ Si precisa che, a seguito di una riduzione unilaterale di un dazio doganale, una parte può aumentare tale dazio fino al livello stabilito per il rispettivo anno nella tabella di soppressione dei dazi conformemente all'allegato 2-A.

⁷ Si precisa che tale modifica sostituisce qualsiasi aliquota del dazio doganale o categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato 2-A.

ARTICOLO 2.5

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore tasse od oneri applicati all'esportazione di una merce nel territorio dell'altra parte superiori a quelli che gravano su tale merce allorché essa è destinata al consumo interno.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore dazi od oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce nel territorio dell'altra parte, o ad essa connessi, superiori a quelli che gravano su tale merce destinata al consumo interno.
3. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga all'esportazione di una merce diritti od oneri consentiti a norma dell'articolo 2.6.

ARTICOLO 2.6

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione di una merce dell'altra parte o all'esportazione di una merce verso l'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2. Una parte non applica diritti di trattamento doganale alle merci originarie⁸.
3. Ciascuna parte pubblica tutti i diritti e gli oneri che impone all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
4. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte⁹.

ARTICOLO 2.7

Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche

1. Per "riparazione o modifica" si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. La riparazione di una merce comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:
 - a) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

⁸ Per il Messico, i diritti di trattamento doganale si riferiscono al "Derecho de Trámite Aduanero".

⁹ Si precisa che la parte importatrice può esigere la consolarizzazione dei documenti da parte del proprio console avente competenza giurisdizionale nel territorio della parte esportatrice:

- a) a fini di indagine o di revisione contabile o
- b) per l'importazione di effetti per uso domestico.

- b) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito o
- c) sono impiegati per cambiare in modo sostanziale la funzione della merce.

2. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano reintrodotte nel proprio territorio dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della parte da cui tali merci sono state esportate a tal fine.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

4. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dall'origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche.

ARTICOLO 2.8

Prodotti rifabbricati

1. Per "prodotto rifabbricato" si intende una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 9402 del sistema armonizzato, escluse le merci di cui all'allegato 2-B:
 - a) che è interamente o parzialmente prodotta con materiali recuperati di merci utilizzate;
 - b) le cui prestazioni e condizioni di funzionamento e la cui aspettativa di vita sono simili a quelle del prodotto affine in nuove condizioni e
 - c) che è coperta dalla medesima garanzia del prodotto affine in nuove condizioni.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a prodotti affini in nuove condizioni.
3. Fatti salvi gli obblighi previsti dal presente accordo e dall'accordo OMC, una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati:
 - a) siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio, anche mediante l'apposizione di un'etichetta specifica per evitare di trarre in inganno i consumatori, e

b) soddisfino tutte le prescrizioni e le regolamentazioni tecniche applicabili ai prodotti affini in nuove condizioni.

4. Si precisa che l'articolo 2.9 si applica ai prodotti rifabbricati. Una parte che adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

ARTICOLO 2.9

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Salvo altrimenti disposto nell'allegato 2-C, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.10

Licenze d'importazione

1. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
2. Ciascuna parte notifica all'altra qualsiasi nuova procedura in materia di licenze d'importazione e qualsiasi modifica delle procedure esistenti al riguardo entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e, se possibile, al più tardi 60 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova procedura o modifica. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, nonché l'indirizzo elettronico dei siti web ufficiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se notifica la nuova procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica della stessa, al comitato per le licenze d'importazione di cui all'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, di tale accordo.
3. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, riguardo alle procedure in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze.

4. Ciascuna parte pubblica sui siti web ufficiali pertinenti le informazioni che è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione e provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto accordo siano accessibili al pubblico.

ARTICOLO 2.11

Licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica di una procedura esistente al riguardo, ivi compreso, se del caso, sui siti web ufficiali pertinenti. Tale pubblicazione è effettuata, se possibile, al più tardi 45 giorni prima dell'entrata in vigore della procedura o della modifica e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.

2. Ciascuna parte notifica all'altra le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte notifica all'altra qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione e qualsiasi modifica delle procedure esistenti al riguardo entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. Tali notifiche includono il riferimento alla fonte in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 3 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.

3. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:

- a) il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione e di eventuali modifiche delle stesse;
- b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;
- c) per ciascuna procedura, una descrizione dell'iter di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
- d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;
- f) una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;
- g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

- h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo, le date di apertura e chiusura del contingente e, se applicabile, il valore del contingente, e
- i) eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.

ARTICOLO 2.12

Determinazione del valore in dogana

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla valutazione in dogana.

ARTICOLO 2.13

Ammissione temporanea di merci

1. Come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, a determinate condizioni, alle seguenti merci, a prescindere dall'origine:
 - a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi, dimostrazioni o manifestazioni analoghe;
 - b) materiale professionale, ivi compresi materiale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione, software, materiale cinematografico, nonché qualsiasi apparecchio ausiliario o accessorio per tale materiale, necessario per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o professionale di una persona che si rechi nel territorio della parte per svolgervi un determinato lavoro;
 - c) contenitori, campioni commerciali, registrazioni e spot pubblicitari e altre merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale;
 - d) merci importate a fini sportivi;
 - e) merci importate a fini umanitari e
 - f) animali importati per finalità specifiche.

2. Ciascuna parte può prescrivere che le merci che beneficiano dell'ammissione temporanea a norma del paragrafo 1:

- a) siano destinate a essere riesportate senza aver subito alcuna modifica, ad eccezione del normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto;
- b) siano utilizzate esclusivamente da un cittadino dell'altra parte o sotto la sua supervisione nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o sportiva di tale persona dell'altra parte;
- c) non siano vendute o affittate mentre si trovano nel proprio territorio;
- d) siano accompagnate, su richiesta della parte importatrice, da una cauzione di importo non superiore agli oneri che sarebbero altrimenti dovuti all'ingresso o all'importazione definitiva e che possa essere svincolata al momento dell'esportazione delle merci;
- e) possano essere identificate all'importazione e all'esportazione;
- f) siano riesportate entro un termine determinato ragionevolmente correlato alla finalità dell'ammissione temporanea e
- g) siano ammesse in quantità non superiore a quanto ragionevole per l'uso al quale sono destinate.

3. Ciascuna parte autorizza la riesportazione delle merci temporaneamente ammesse a norma del presente articolo attraverso porti o uffici doganali diversi da quelli attraverso i quali sono state ammesse.

4. Ciascuna parte dispone che l'importatore o altra persona responsabile delle merci ammesse a norma del presente articolo non sia responsabile della mancata esportazione delle merci entro il termine fissato per l'ammissione temporanea, compresa qualsiasi proroga legittima, su presentazione di una prova soddisfacente alla parte importatrice, conformemente alla sua legislazione doganale, che dimostri la completa distruzione o l'irrimediabile perdita delle merci.

ARTICOLO 2.14

Cooperazione

1. Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa tra le parti in relazione al trattamento tariffario preferenziale figurano nell'allegato 2-D.

2. Le parti condividono annualmente le statistiche sulle importazioni iniziando tale scambio un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, fino a decisione contraria del comitato per lo scambio di merci. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e il volume, a livello di linee tariffarie, delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.

ARTICOLO 2.15

Comitato per gli scambi di merci

Il comitato per gli scambi di merci istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera a):

- a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo e dei suoi allegati;
- b) promuove gli scambi di merci tra le parti, anche mediante consultazioni sul miglioramento del trattamento tariffario per l'accesso al mercato a norma del presente accordo e, se del caso, su altre questioni;
- c) offre una sede per discutere e risolvere eventuali questioni connesse al presente capo;
- d) esamina tempestivamente gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti, in particolare quelli connessi all'applicazione di misure non tariffarie, e, se del caso, sottopone la questione all'esame del comitato per il commercio;
- e) raccomanda al comitato per il commercio eventuali modifiche del presente capo o aggiunte allo stesso;
- f) coordina lo scambio di dati per l'utilizzo delle preferenze o qualsiasi altro scambio di informazioni sugli scambi di merci tra le parti che esso potrebbe decidere;

- g) riesamina eventuali modifiche future del sistema armonizzato per garantire che gli obblighi che incombono a ciascuna parte a norma dal presente accordo non siano modificati e procede a consultazioni per risolvere eventuali conflitti connessi;
- h) assolve qualsiasi altra funzione assegnatagli dal comitato per il commercio.

SEZIONE B

Scambi di prodotti agricoli

ARTICOLO 2.16

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione agli scambi di prodotti agricoli.

ARTICOLO 2.17

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti cooperano nell'ambito dell'OMC per promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, non discriminatorio ed equo, per portare avanti i negoziati sull'agricoltura e favorire l'istituzione di nuove norme intese ad agevolare gli scambi di prodotti agricoli.
2. Le parti riconoscono che alcune misure all'esportazione, come i divieti, le restrizioni o le tasse all'esportazione, possono avere ripercussioni negative sulle forniture essenziali di prodotti agricoli. A tale riguardo, le parti sostengono l'istituzione di norme attraverso una partecipazione attiva nelle sedi internazionali pertinenti.

ARTICOLO 2.18

Concorrenza all'esportazione

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "sovvenzioni all'esportazione": sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura e

- b) "misure di effetto equivalente": crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione, nonché altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione¹⁰.
2. Le parti ribadiscono gli impegni assunti nella decisione sulla concorrenza all'esportazione adottata a Nairobi il 19 dicembre 2015 dalla conferenza ministeriale dell'OMC, che consistono nel dar prova della massima moderazione per quanto riguarda il ricorso a qualsiasi forma di sovvenzione all'esportazione e a qualsiasi misura all'esportazione di effetto equivalente, nell'aumentare la trasparenza e nel migliorare il controllo di qualsiasi forma di sovvenzione all'esportazione e di qualsiasi misura all'esportazione di effetto equivalente.
3. Una parte non adotta né mantiene in vigore sovvenzioni all'esportazione applicate ai prodotti agricoli esportati o incorporati in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte.
4. Una parte non mantiene in vigore, introduce o reintroduce altre misure di effetto equivalente su un prodotto agricolo esportato o incorporato in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte, a meno che tale misura di effetto equivalente non rispetti le modalità e le condizioni stabilite nell'accordo o nella decisione pertinenti dell'OMC o nell'impegno assunto al riguardo nell'ambito dell'OMC.
5. Al fine di aumentare la trasparenza e migliorare il controllo delle sovvenzioni all'esportazione e di altre misure di effetto equivalente, una parte che nutra ragionevoli dubbi in merito a una sovvenzione all'esportazione o ad altre misure di effetto equivalente applicate dall'altra parte a un prodotto agricolo destinato all'esportazione verso il suo territorio può chiedere le informazioni necessarie sulle misure applicate dall'altra parte. Le informazioni richieste sono fornite senza indugio.

¹⁰ Nell'interpretare la nozione di "misure di effetto equivalente" in un caso specifico, le parti possono trovare indicazioni nelle regole pertinenti dell'OMC e nelle prassi dei membri dell'OMC.

ARTICOLO 2.19

Gestione dei contingenti tariffari

1. Una parte che applica contingenti tariffari conformemente all'allegato 2-A:
 - a) gestisce tali contingenti tariffari in modo tempestivo e in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria conformemente al proprio diritto e
 - b) rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile, i tassi di utilizzo e i criteri di ammissibilità.
2. Le parti si consultano su qualsiasi questione relativa alla gestione dei contingenti tariffari. A tal fine, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 2.20

Sottocomitato per l'agricoltura

1. Il sottocomitato per l'agricoltura istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera b):
 - a) sorveglia l'attuazione e la gestione della presente sezione e promuove la cooperazione al fine di agevolare gli scambi di prodotti agricoli tra le parti;
 - b) offre alle parti una sede per discutere dell'evoluzione dei rispettivi programmi agricoli e degli scambi di prodotti agricoli tra di esse;
 - c) affronta la questione degli ostacoli, compresi gli ostacoli non tariffari, agli scambi di prodotti agricoli tra le parti;
 - d) valuta l'incidenza del presente capo sul settore agricolo di ciascuna parte, nonché il funzionamento degli strumenti del presente capo, e raccomanda eventuali misure opportune al comitato per gli scambi di merci;
 - e) offre una sede per procedere a consultazioni sulle questioni relative alla presente sezione, in collaborazione con altri comitati, gruppi di lavoro od organismi specializzati competenti nel quadro del presente accordo;

- f) assolve qualsiasi altra funzione assegnatagli dal comitato per gli scambi di merci e
 - g) riferisce i risultati dei lavori svolti a norma del presente paragrafo al comitato per gli scambi di merci, affinché li esamini.
3. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo.
4. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta.

SEZIONE C

Commercio di vini e bevande spiritose

ARTICOLO 2.21

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ai prodotti vitivinicoli¹¹ e alle bevande spiritose classificati alle voci 2204, 2205 e 2208 del sistema armonizzato.

¹¹ Si precisa che per "prodotti vitivinicoli" si intendono i vini e gli altri prodotti vitivinicoli classificati alle voci 2204 e 2205 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 2.22

Pratiche enologiche

1. L'Unione europea autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio, ai fini del consumo umano, di vini originari del Messico e prodotti in conformità:
 - a) delle definizioni dei prodotti autorizzate in Messico dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte A dell'allegato 2-E e
 - b) delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni applicate in Messico a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte A dell'allegato 2-E o altrimenti approvate dall'autorità competente del Messico per l'uso nei vini destinati all'esportazione, purché raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

L'autorizzazione di cui al presente paragrafo è soggetta alla prescrizione che ai vini non siano aggiunti alcol o acquavite, ad eccezione dei vini liquorosi ai quali si possono aggiungere alcol di origine vinica o acquavite di uve. Il presente comma non pregiudica la possibilità di aggiungere alcol diverso da quello di origine vinica nella produzione di "*vino generoso*", a condizione che tale aggiunta sia chiaramente indicata in etichetta.

2. Il Messico autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio, ai fini del consumo umano, di vini originari dell'Unione europea e prodotti in conformità:

- a) delle definizioni dei prodotti autorizzate nell'Unione europea dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte B dell'allegato 2-E;
- b) delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni applicate nell'Unione europea a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla parte B dell'allegato 2-E; e
- c) del fatto che l'aggiunta di alcol o acquavite è esclusa per tutti i vini diversi dai vini liquorosi, ai quali si può aggiungere unicamente alcol di origine vinica o acquavite di uve.

3. I vitigni che possono essere utilizzati nei vini importati provenienti da una parte e commercializzati nel territorio dell'altra parte sono varietà di piante della specie *Vitis vinifera* e ibridi di tale specie, fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari più restrittive che una delle parti può applicare ai vini prodotti nel proprio territorio.

4. Il consiglio per il commercio può modificare le parti A e B dell'allegato 2-E al fine di aggiungere, sopprimere o aggiornare i riferimenti alle definizioni dei prodotti nonché alle pratiche enologiche e alle restrizioni.

ARTICOLO 2.23

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose

1. Una parte non prescrive alcuna indicazione, sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, di una delle date seguenti o loro equivalenti:

- a) data di condizionamento;
- b) data di imbottigliamento;
- c) data di produzione o fabbricazione;
- d) data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti;
- e) termine minimo di conservazione e relative varianti o
- f) data di vendita raccomandata.

Una parte può prescrivere l'indicazione di un termine minimo di conservazione in caso di aggiunta di ingredienti deperibili o qualora la durata di conservazione sia considerata dal produttore come inferiore o pari a 12 mesi.

2. Una parte non prescrive alcuna traduzione, sui contenitori, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, di marchi, nomi commerciali o indicazioni geografiche.
3. Una parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore per prodotti vitivinicoli o bevande spiritose. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore per vino o bevande spiritose importato dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia messo in vendita nel territorio della parte, a condizione che le informazioni obbligatorie dell'etichetta originale siano riportate integralmente e in modo preciso.
4. Una parte autorizza l'uso di codici di identificazione del lotto a condizione che tali codici non possano essere cancellati.
5. Una parte non applica misure in materia di etichettatura ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose commercializzati nel proprio territorio prima della data di entrata in vigore della misura, salvo in circostanze eccezionali.
6. Una parte autorizza l'uso di disegni, immagini, illustrazioni e indicazioni o didascalie sulle bottiglie, a condizione che tali elementi non sostituiscano le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta e non inducano in errore il consumatore quanto alle caratteristiche e alla composizione effettive dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.
7. Una parte non prescrive l'indicazione, sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose, degli allergeni che sono stati utilizzati nella produzione e nella preparazione dei prodotti vitivinicoli o dell'acquavite ma che non sono presenti nel prodotto finale.

8. Per quanto riguarda il commercio di vini tra le parti, i vini originari dell'Unione europea possono recare, in Messico, un'etichetta che indichi il tipo di prodotto quale specificato nella parte C dell'allegato 2-E.

9. Ciascuna parte tutela i seguenti nomi per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 (di seguito "convenzione di Parigi"):

a) il nome di uno Stato membro e

b) il nome degli Stati Uniti messicani o del Messico e dei suoi Stati.

10. Una parte consente che le etichette dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose indichino il titolo alcolometrico volumico con i seguenti acronimi:

a) % Alc. Vol.;

b) % Alc Vol.;

c) % alc. vol.;

d) % alc vol.;

- e) % Alc.;
- f) % Alc./Vol.;
- g) Alc()%vol.;
- h) % alc/vol.;
- i) alc()%vol.

ARTICOLO 2.24

Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose

1. Per i prodotti vitivinicoli importati dall'altra parte e immessi sul suo mercato, una parte può esigere unicamente la documentazione e la certificazione di cui alla parte D dell'allegato 2-E.
2. Una parte non sottopone l'importazione di prodotti vitivinicoli ottenuti nel territorio dell'altra parte a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente accordo.

3. Ciascuna parte può applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di individuare prodotti adulterati o contaminati dopo la loro importazione definitiva.
4. In caso di controversia, ciascuna parte riconosce come metodi di riferimento i metodi di analisi conformi alle norme raccomandate da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, in loro assenza, i metodi dell'OIV.
5. Ciascuna parte autorizza l'importazione di bevande spiritose nel proprio territorio conformemente alle norme in materia di documentazione o certificazione delle importazioni e di bollettini di analisi, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
6. Per l'importazione di Tequila e Mezcal nel proprio territorio, l'Unione europea esige che alle proprie autorità doganali sia presentato un certificato di autenticità per l'esportazione rilasciato per tali prodotti dagli organismi di valutazione della conformità accreditati e autorizzati dalle autorità messicane¹². Il Messico fornisce i modelli del certificato di autenticità per l'esportazione di Tequila e Mezcal e notifica qualsiasi modifica apportata a tali certificati al sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose.

¹² Si precisa che questa disposizione non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia di marketing e commercializzazione di tali prodotti.

7. Una parte può introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose importati dell'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tal caso, tale parte fornisce all'altra informazioni adeguate e le concede tempo sufficiente per adempiere a dette prescrizioni supplementari.

L'applicazione di tali prescrizioni non si estende oltre il periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse o al rischio di frode che ne hanno motivato l'adozione.

8. Il consiglio per il commercio può modificare la parte D dell'allegato 2-E per quanto riguarda la documentazione e la certificazione di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 2.25

Norme applicabili

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, l'importazione e la commercializzazione dei prodotti contemplati dalla presente sezione oggetto di scambi tra le parti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.

ARTICOLO 2.26

Misure transitorie

I prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, risultano ottenuti ed etichettati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte e agli accordi esistenti tra le parti ma che non sono conformi alla presente sezione possono essere commercializzati nella parte importatrice unicamente:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni, o
- b) da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 2.27

Notifiche

Ciascuna parte garantisce all'altra la notifica tempestiva di eventuali modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le questioni contemplate dalla presente sezione che incidono sui prodotti oggetto di scambi reciproci.

ARTICOLO 2.28

Cooperazione in materia di commercio di vini e bevande spiritose

1. Le parti cooperano nel settore del commercio di vini e bevande spiritose e ne esaminano le relative questioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura e
- b) l'uso dei vitigni nella vinificazione e l'indicazione di questi ultimi in etichetta.

2. Al fine di agevolare l'assistenza reciproca tra le autorità di contrasto delle parti, ciascuna parte designa le autorità e gli organismi competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione nei settori disciplinati dalla presente sezione. Una parte che designi più di un'autorità o di un organismo competente garantisce il coordinamento tra tali autorità e organismi. In tal caso, una parte designa anche un'autorità di collegamento unica che funga da punto di contatto unico per l'autorità o l'organismo dell'altra parte.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi delle autorità e degli organismi competenti di cui al paragrafo 2 e le eventuali modifiche degli stessi.

4. Le autorità e gli organismi di cui al presente articolo cooperano strettamente e cercano soluzioni per migliorare ulteriormente l'assistenza reciproca nell'applicazione della presente sezione, in particolare al fine di contrastare le pratiche fraudolente.

ARTICOLO 2.29

Sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose

1. Il sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera c):

- a) sorveglia l'attuazione e la gestione della presente sezione;
- b) offre una sede per la cooperazione sulle questioni riguardanti la presente sezione e per lo scambio di informazioni e
- c) garantisce il corretto funzionamento della presente sezione.

2. Il sottocomitato per il commercio di vini e bevande spiritose può formulare raccomandazioni ed elaborare decisioni che possono essere adottate dal consiglio per il commercio come previsto nella presente sezione.

SEZIONE D

Impegni non tariffari in materia di accesso al mercato per altri settori

ARTICOLO 2.30

Prodotti farmaceutici

Gli impegni non tariffari specifici di ciascuna parte in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici figurano nell'allegato 2-F.

ARTICOLO 2.31

Veicoli a motore

Gli impegni non tariffari specifici di ciascuna parte in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i veicoli a motore, i loro accessori e le loro parti figurano nell'allegato 2-G.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

Regole di origine

ARTICOLO 3.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "capitoli", "voci" e "sottovoci": i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura del sistema armonizzato;
 - b) "autorità pubblica competente": nel caso del Messico, l'autorità designata presso il ministero dell'Economia (*Secretaría de Economía*) o il suo successore;

- c) "partita": merci spedite contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;
- d) "autorità doganali": l'autorità pubblica preposta, in forza del diritto di una parte, all'amministrazione, all'applicazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari del settore doganale;
- e) "esportatore": una persona, situata nel territorio di una parte, che esporta dal territorio di tale parte e rilascia un'attestazione dell'origine;
- f) "importatore": una persona, situata nel territorio di una parte, che importa una merce e richiede il trattamento tariffario preferenziale;
- g) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte o simili, impiegato per ottenere il prodotto;
- h) "materiali non originari": materiali che non sono considerati originari conformemente al presente capo;
- i) "materiali originari" o "prodotti originari": materiali o prodotti considerati originari conformemente al presente capo;

- j) "prodotto": il prodotto ottenuto, anche se inteso come materiale destinato a essere utilizzato successivamente nella fabbricazione di un altro prodotto, e
- k) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione, trasformazione od operazione specifica, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale ad opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente al presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari della parte in cui ha avuto luogo l'ultima fabbricazione:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo 3.4;
- b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari o
- c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 3-A.

2. Un prodotto considerato originario di una parte a norma del paragrafo 1 deve soddisfare tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale sulla base di una richiesta a norma dell'articolo 3.16.

3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati per ottenere tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

4. Ai fini dell'acquisizione del carattere originario, il prodotto deve essere fabbricato come indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c), senza interruzione in una parte.

ARTICOLO 3.3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato prodotto originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto in tale altra parte¹³.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) la fabbricazione di un prodotto non va oltre le operazioni di cui all'articolo 3.6 e
- b) la finalità di tale fabbricazione, come dimostrato da prove preponderanti, consiste nell'eludere la legislazione finanziaria o fiscale delle parti.

¹³ Quando, per un dato materiale, le regole di origine delle parti differiscono, l'origine del materiale è determinata in base alle regole di origine applicabili alla parte esportatrice.

ARTICOLO 3.4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondale marino;
 - b) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura ivi ottenuti, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, lattimi, avannotti, novellame o larve con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali ad opera di una nave di una parte;
- i) i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, comprese tali materie prime;
- k) i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal fondale marino o dal relativo sottosuolo al di fuori delle acque territoriali di una parte, a condizione che essa abbia diritti di sfruttamento di detto fondale marino o sottosuolo, o
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Per "nave di una parte" e "nave officina di una parte" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave o una nave officina che:

- a) è registrata in uno Stato membro o in Messico;
- b) batte bandiera di uno Stato membro o del Messico e

c) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) è per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Messico o

ii) è di proprietà di imprese che:

A) hanno la sede e il centro di attività principale nell'Unione europea o in Messico e

B) sono per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o imprese di uno Stato membro o del Messico.

ARTICOLO 3.5

Tolleranze

1. Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato 3-A perché nella fabbricazione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:

a) il valore complessivo di tale materiale non originario non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento delle percentuali indicate nell'allegato 3-A per quanto riguarda il valore o il peso massimo dei materiali non originari.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63, ai quali si applicano le tolleranze di cui alle note 5 e 6 della sezione A dell'allegato 3-A.
- 3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4. Se l'allegato 3-A prescrive che i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti, la tolleranza di cui al paragrafo 1 si applica alla somma di detti materiali.

ARTICOLO 3.6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- 1. In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la sua fabbricazione in tale parte consiste solo nelle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:
 - a) manipolazioni destinate ad assicurare il mantenimento del prodotto in buone condizioni durante il trasporto e magazzinaggio, quali ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe;

- b) semplice aggiunta di acqua o diluizione che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o disidratazione o denaturazione¹⁴ del prodotto;
- c) vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
- d) affilatura, semplice molitura o semplice taglio;
- e) sbucciatura, snocciolatura o sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
- f) mondatura;
- g) sgranatura;
- h) lucidatura o brillatura di cereali e riso, molitura parziale o totale del riso;
- i) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- j) cambiamento di imballaggi, scomposizione e composizione di confezioni;
- k) semplici operazioni di condizionamento;

¹⁴ La denaturazione consiste nell'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere l'alcol inadatto al consumo umano.

- l) apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;
- m) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- n) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- o) semplice miscela di prodotti¹⁵, anche di specie diverse¹⁶;
- p) assemblaggio di parti classificate come oggetti completi o finiti conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato o altro semplice assemblaggio di parti;
- q) disassemblaggio del prodotto in parti o componenti;
- r) stiratura o pressatura di materie tessili e loro manufatti;
- s) macellazione di animali o
- t) cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a s).

¹⁵ La semplice miscela di prodotti comprende la miscela dello zucchero.

¹⁶ Queste operazioni non si applicano alla miscelatura e mescolatura di cui ai capitoli da 27 a 30, da 32 a 35 e 38.

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o strumenti appositamente fabbricati o installati per la loro esecuzione e quando le operazioni derivanti da tali competenze, macchine, apparecchi o strumenti non conferiscono il carattere o le proprietà essenziali del prodotto.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.
2. Per un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli, classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.
3. Per una partita che consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella produzione di una merce, i materiali possono essere gestiti utilizzando un metodo di separazione contabile senza tenere i materiali in scorte separate.
2. I prodotti fungibili originari e non originari di cui ai capitoli 10, 15, 27, 28, 29, alle voci da 32.01 a 32.07 o alle voci da 39.01 a 39.14 che sono fisicamente combinati o mescolati in scorte in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte possono essere gestiti utilizzando un metodo di separazione contabile senza tenere tali prodotti in scorte separate.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per materiali fungibili o prodotti fungibili si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che, nel caso dei materiali, non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.
4. Il metodo di separazione contabile utilizzato per la gestione delle scorte è applicato secondo un sistema di gestione delle scorte conforme ai principi contabili generalmente accettati nella parte.

5. Il sistema di gestione delle scorte deve garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati prodotti originari di una parte non sia superiore a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
6. Un fabbricante che utilizzi un sistema di gestione delle scorte deve conservare i documenti relativi al funzionamento del sistema che servono alle autorità doganali della parte interessata per verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo.
7. Una parte può prescrivere che il ricorso alla separazione contabile a norma del presente articolo sia subordinato all'autorizzazione preventiva delle proprie autorità doganali.
8. Le autorità doganali di una parte possono subordinare l'autorizzazione di cui al paragrafo 7 alle condizioni che giudicano opportune e possono ritirare tale autorizzazione qualora il fabbricante ne faccia un uso improprio o non ottemperi a qualsiasi altra condizione stabilita nel presente capo.

ARTICOLO 3.9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutt'uno con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

2. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 3-A.

ARTICOLO 3.10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono merci originarie. Un assortimento, se è composto di merci originarie e non originarie, è nel suo insieme considerato originario di una parte a condizione che il valore delle merci non originarie non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 3.11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

- b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- c) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- d) macchine, utensili, stampi e forme;
- e) impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- f) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati e
- g) altri materiali che non sono incorporati nel prodotto né sono destinati a essere incorporati nella sua composizione finale.

ARTICOLO 3.12

Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori

1. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore massimo dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell'allegato 3-A.

2. I materiali per il confezionamento e i contenitori in cui un prodotto è confezionato per la spedizione non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto.

ARTICOLO 3.13

Merci in reintroduzione

Le merci originarie di una parte esportate da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci in reintroduzione:

- a) sono le stesse che erano state esportate e
- b) non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle in buono stato durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.14

Non modificazione

1. Le merci dichiarate per l'importazione in una parte devono essere le stesse merci esportate dall'altra parte di cui sono considerate originarie. Tali merci non devono essere state oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarle in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o altri segni distintivi al fine di garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarate ai fini dell'importazione.
2. È ammesso il magazzinaggio di merci o partite in un paese terzo, purché queste restino sotto controllo doganale in tale paese terzo.
3. Fatte salve le disposizioni della sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché tale frazionamento sia effettuato dall'esportatore o sotto la responsabilità dell'esportatore e purché le merci restino sotto controllo doganale in tale paese terzo.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tale caso l'importatore, conformemente alle disposizioni di legge di ciascuna parte, dimostra con mezzi adeguati il rispetto di tali disposizioni, anche attraverso documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli ovvero qualsiasi elemento di prova legato alle merci stesse.

ARTICOLO 3.15

Esposizioni

1. I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
 - a) l'esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese terzo in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona in una parte;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stesso stato in cui erano stati inviati per l'esposizione e
 - d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della parte importatrice è presentata, secondo le normali procedure, un'attestazione dell'origine compilata conformemente alle disposizioni della sezione B, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita dei prodotti in questione e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.

4. Le autorità doganali della parte importatrice possono esigere la prova del fatto che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale nel paese terzo in cui si svolge l'esposizione, nonché ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti.

SEZIONE B

Procedure di origine

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale e attestazione dell'origine

1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi dell'articolo 3.2 sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore, a condizione che siano rispettate tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo.

2. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale si basa su un'attestazione dell'origine rilasciata a norma dell'articolo 3.18, riportata dall'esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale.
3. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale e l'attestazione dell'origine di cui al paragrafo 2 sono incluse nella dichiarazione doganale d'importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.
4. L'importatore che presenta una richiesta sulla base di un'attestazione dell'origine di cui al paragrafo 2 è in possesso di tale attestazione e, ove richiesto, ne fornisce una copia all'autorità doganale della parte importatrice.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.23.

ARTICOLO 3.17

Richieste di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1. Ciascuna parte dispone che un importatore possa chiedere il trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione e ottenere il rimborso di eventuali dazi pagati in eccesso per la merce importata se l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e se, al momento dell'importazione, la merce in questione avrebbe potuto essere oggetto di tale richiesta in quanto originaria a norma dell'articolo 3.2.

2. L'importatore presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale entro un anno dalla data di importazione. Quale condizione per la concessione del trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, una parte può prescrivere che l'importatore:

- a) fornisca una copia dell'attestazione dell'origine per la merce in questione;
- b) presenti tutti gli altri documenti necessari per l'importazione della merce e
- c) dichiarare che la merce era originaria al momento dell'importazione.

ARTICOLO 3.18

Condizioni per la compilazione di un'attestazione dell'origine

1. L'attestazione dell'origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, può essere compilata da un esportatore registrato:

- a) in Messico, quale esportatore autorizzato dall'autorità pubblica competente, alle condizioni ritenute appropriate per verificare il carattere originario delle merci e fatto salvo il rispetto delle altre prescrizioni del presente capo, e
- b) nell'Unione europea, quale esportatore conformemente al diritto pertinente dell'Unione europea (Sistema degli esportatori registrati).

2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente attribuiscono all'esportatore registrato un numero che figura sull'attestazione dell'origine. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente gestiscono la procedura di registrazione e possono revocare la registrazione in caso di uso improprio da parte dell'esportatore.
3. L'attestazione dell'origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, può essere compilata da qualsiasi esportatore per qualsiasi partita consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
4. L'esportatore compila l'attestazione dell'origine utilizzando una delle versioni linguistiche che figurano all'allegato 3-B su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva la merce originaria in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
5. Le attestazioni dell'origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. L'esportatore registrato conformemente al paragrafo 1 non è tenuto a firmare tali attestazioni purché assuma, nei confronti delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente della parte esportatrice, la piena responsabilità di qualsiasi attestazione dell'origine che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.
6. L'esportatore che compila un'attestazione dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente capo.
7. L'esportatore può compilare un'attestazione dell'origine quando le merci cui si riferisce sono esportate o dopo l'esportazione.

ARTICOLO 3.19

Validità dell'attestazione dell'origine

1. L'attestazione dell'origine è valida per un anno dalla data della compilazione.
2. L'attestazione dell'origine si può applicare a:
 - a) un'unica spedizione di un prodotto o
 - b) spedizioni multiple di prodotti identici in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione dell'origine.

ARTICOLO 3.20

Importazione con spedizioni scaglionate

Se, su richiesta dell'importatore e conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importate con spedizioni scaglionate merci smontate o non assemblate ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali merci è presentata un'unica attestazione dell'origine, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 3.21

Discordanze ed errori di lieve entità

1. Lievi discordanze tra l'attestazione dell'origine e i documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comportano di per sé l'invalidità dell'attestazione dell'origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti in questione.
2. Le autorità doganali della parte importatrice non respingono una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori di scarsa importanza, come errori di battitura, nell'attestazione dell'origine.

ARTICOLO 3.22

Obblighi di tenuta di registri

1. L'importatore che richiede il trattamento tariffario preferenziale per una merce importata in una parte detiene e conserva l'attestazione dell'origine compilata dall'esportatore per tre anni dalla data di importazione del prodotto o per un periodo più lungo eventualmente specificato dalla parte importatrice.

2. L'esportatore che ha compilato un'attestazione dell'origine detiene e conserva una copia di tale attestazione e di tutti gli altri documenti che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario per tre anni dalla data di compilazione di detta attestazione dell'origine o per un periodo più lungo eventualmente specificato dalla parte esportatrice.
3. I documenti da conservare a norma del presente articolo possono essere conservati in formato elettronico.

ARTICOLO 3.23

Esenzioni dall'attestazione dell'origine

1. Sono ammesse come merci originarie, senza che occorra un'attestazione dell'origine, le merci spedite come colli di modesto valore da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, che le merci siano state dichiarate conformi alle prescrizioni del presente capo e che non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali merci, per loro natura e quantità, non possono essere destinate a scopi commerciali, purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere l'obbligo di presentare un'attestazione dell'origine.

3. Il valore totale delle merci di cui al paragrafo 1 non supera 500 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte nel caso di colli di modesto valore, oppure 1 200 EUR o l'importo equivalente nella valuta della parte se si tratta di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

4. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare adeguati controlli doganali per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

ARTICOLO 3.24

Verifica dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le parti si trasmettono gli indirizzi e i dati di contatto delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente preposta alla verifica delle attestazioni dell'origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorità doganali o l'autorità pubblica competente, per verificare se le merci siano originarie e per accertare l'autenticità delle attestazioni dell'origine e l'esattezza delle informazioni in esse contenute.

3. Le verifiche delle attestazioni dell'origine sono eseguite per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità delle attestazioni, del carattere originario delle merci in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente capo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, le autorità doganali della parte importatrice richiedono per iscritto una verifica dell'origine all'autorità doganale o all'autorità pubblica competente della parte esportatrice comunicando:

- a) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
- b) il nome dell'esportatore da verificare;
- c) l'oggetto e la portata della verifica e
- d) una copia dell'attestazione dell'origine e, se del caso, qualsiasi altro documento pertinente.

5. L'autorità doganale o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice esegue detta verifica. A tal fine, essa ha la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a tutti gli altri controlli che ritenga opportuni.

6. L'autorità doganale o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice comunica quanto prima l'esito della verifica all'autorità doganale che l'ha richiesta. L'esito è presentato in una relazione scritta che indica chiaramente se le merci in questione possano essere considerate originarie, se l'attestazione dell'origine sia autentica e se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. La relazione scritta comprende:

- a) l'esito della verifica;
- b) la descrizione delle merci oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;
- c) una descrizione e una spiegazione della motivazione inerente al carattere originario della merce e
- d) documenti giustificativi, se disponibili.

7. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine della merce, l'autorità doganale che ha richiesto la verifica può, tranne in casi eccezionali, rifiutare di concedere il trattamento tariffario preferenziale.

8. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione scritta, se sono sorte controversie in merito alle procedure di verifica di cui al presente articolo o all'interpretazione delle regole di origine per la determinazione del carattere originario di una merce e se tali controversie non possono essere risolte mediante consultazioni tra l'autorità doganale che richiede la verifica e l'autorità doganale o l'autorità pubblica competente preposta all'esecuzione della verifica.

9. Su richiesta di una delle parti, le parti organizzano e concludono consultazioni entro 90 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 per risolvere dette controversie. Il periodo per concludere le consultazioni può essere esteso caso per caso con il consenso scritto delle parti. Le parti si adoperano per risolvere tali controversie in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera d).

10. Il presente capo non impedisce all'autorità doganale di una parte di adottare qualsiasi altra misura ritenga necessaria in attesa della risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 8 a norma del presente accordo.

ARTICOLO 3.25

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente della parte importatrice possono utilizzare le informazioni ottenute dall'altra parte unicamente ai fini del presente capo.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente della parte esportatrice non divulgano le informazioni commerciali riservate ottenute dall'esportatore, salvo disposizione contraria del presente capo.
4. La parte importatrice non utilizza le informazioni ottenute dalla propria autorità doganale a norma del presente capo nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la parte esportatrice non sia ufficialmente informata per iscritto dalla parte importatrice in merito alle informazioni che questa intende utilizzare e alla motivazione dell'uso e a condizione che la parte esportatrice non sollevi obiezioni.

5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come divieto a una parte di utilizzare informazioni riservate ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione del diritto doganale nell'ambito del presente capo o secondo quanto altrimenti prescritto dal diritto della parte, ivi compreso nei procedimenti amministrativi, quasi giudiziari o giudiziari.

ARTICOLO 3.26

Misure e sanzioni amministrative

Una parte impone misure e sanzioni amministrative a chiunque abbia compilato o fatto compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per le merci.

SEZIONE C

Altre disposizioni

ARTICOLO 3.27

Applicazione del capo a Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. Le merci originarie del Messico importate a Ceuta e Melilla sono soggette sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza del presente accordo, applicato alle merci originarie del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Messico accorda alle importazioni delle merci contemplate dall'accordo e originarie di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa.
3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano *mutatis mutandis* alle merci esportate dal Messico a Ceuta e Melilla e alle merci esportate da Ceuta e Melilla in Messico.
4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
5. L'esportatore inserisce "Messico" o "Ceuta e Melilla" nel campo 3 del testo dell'attestazione dell'origine, a seconda dell'origine della merce.
6. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.28

Principato di Andorra e Repubblica di San Marino

Il trattamento tariffario preferenziale delle merci originarie di Andorra e di San Marino e la determinazione dell'origine di tali merci figurano nell'allegato 3-C.

ARTICOLO 3.29

Note esplicative

Le note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo figurano nell'allegato 3-D.

ARTICOLO 3.30

Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda le merci per le quali è stata presentata una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e importate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, le regole e le condizioni di cui all'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 e relative appendici da I a V si applicano per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. La prova dell'origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 e relative appendici da I a V non è valida per le merci riguardo alle quali non sia stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente accordo una richiesta di trattamento tariffario preferenziale.

3. Per le merci che, all'entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di tasse e dazi all'importazione è presentata una richiesta di trattamento tariffario preferenziale a norma dell'articolo 3.16, a condizione che tali merci soddisfino le prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.31

Modifiche del capo 3

Il consiglio per il commercio può modificare, mediante decisione, le disposizioni del presente capo e gli allegati da 3-A a 3-D.

ARTICOLO 3.32

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

Ai fini dell'attuazione e del funzionamento efficaci del presente capo, le funzioni del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine sono quelle elencate all'articolo 4.17 (Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine).

CAPO 4

DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi generali

1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.
2. Le parti riconoscono che, ai fini delle proprie prescrizioni e procedure in materia di importazione, esportazione e transito, è opportuno tener conto degli strumenti e delle norme doganali e commerciali internazionali applicabili in ambito doganale e commerciale, quali gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali conclusa a Kyoto il 18 maggio 1973 e adottata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 1999, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale dell'Organizzazione mondiale delle dogane adottato nel giugno 2005 (di seguito "quadro di norme SAFE") e il modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

3. Le parti riconoscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari hanno carattere non discriminatorio e che le procedure doganali si basano sul ricorso a metodi moderni e a controlli efficaci per garantire la protezione e la facilitazione degli scambi legittimi.
4. Le parti riconoscono altresì che le loro procedure doganali non devono comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che esse andrebbero applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.
5. Per garantire la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:
- a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;
 - b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi al fine di ridurre i relativi tempi e costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese, e
 - c) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi.

6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.

ARTICOLO 4.2

Trasparenza e pubblicazione

1. Ciascuna parte organizza, se del caso, consultazioni periodiche tra le autorità di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi all'interno del proprio territorio.
2. Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, anche online e nella misura del possibile in lingua inglese, le proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché le procedure e gli orientamenti amministrativi generali in materia di questioni doganali e di facilitazione degli scambi. Tali questioni comprendono:
 - a) le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;
 - b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;
 - c) i diritti e gli oneri imposti da o per organismi pubblici sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;

- d) le regole per la classificazione o la valutazione delle merci a fini doganali;
- e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
- f) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;
- g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
- h) le procedure di ricorso;
- i) gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
- j) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
- k) gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera e
- l) i centri di informazione per le richieste di informazioni.

3. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede agli operatori commerciali e ad altre parti interessate, per un periodo di tempo adeguato, l'opportunità di presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale in materia di dogane e facilitazione degli scambi.

4. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché le disposizioni legislative e regolamentari, nuove o modificate, di applicazione generale relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi o qualsiasi informazione al riguardo siano rese pubbliche con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, al fine di consentire agli operatori commerciali e ad altre persone interessate di prenderne conoscenza.
5. Ciascuna parte può disporre che i paragrafi 3 e 4 non si applichino alle modifiche delle aliquote di dazi o tariffe, alle misure di sostegno, alle misure la cui efficacia sarebbe compromessa dall'osservanza dei paragrafi 3 e 4, alle misure applicate in situazioni di emergenza o alle modifiche di minore entità del proprio diritto interno e del proprio ordinamento giuridico.
6. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di operatori commerciali e di altre persone interessate in merito alle dogane e ad altre questioni riguardanti la facilitazione degli scambi e pubblica online le informazioni relative alle procedure da seguire per presentare tali richieste.
7. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari.
8. I centri di informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.

ARTICOLO 4.3

Obblighi in materia di dati e documentazione

1. Al fine di semplificare le formalità di importazione, esportazione e transito e i relativi obblighi in materia di dati e documentazione, nonché di ridurre al minimo l'incidenza e la complessità, ciascuna parte garantisce, a seconda dei casi, che tali formalità e tali obblighi in materia di dati e documentazione:

- a) siano adottati e applicati ai fini di un rapido svincolo delle merci, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;
- b) siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali e gli operatori;
- c) costituiscano l'alternativa meno restrittiva degli scambi, qualora fossero ragionevolmente disponibili due o più opzioni per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione, e
- d) siano soppressi, anche in parte, se non più necessari.

2. Ciascuna parte applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di dati e documentazione doganali per lo svincolo delle merci in tutto il suo territorio. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una parte di differenziare le proprie procedure doganali e le proprie prescrizioni in materia di dati e documentazione sulla base di elementi quali la gestione del rischio, la natura e la tipologia delle merci o i mezzi di trasporto.

ARTICOLO 4.4

Automazione e uso delle tecnologie dell'informazione

1. Ciascuna parte:
 - a) utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di facilitare gli scambi tra le parti;
 - b) rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti delle dogane;
 - c) consente di presentare una dichiarazione doganale in formato elettronico e
 - d) utilizza sistemi elettronici o automatizzati di gestione del rischio.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi dalle autorità doganali all'importazione e all'esportazione.

ARTICOLO 4.5

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che:
 - a) prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quanto necessario per garantire la conformità al proprio diritto doganale e ad altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio;
 - b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei dati e della documentazione doganali e di qualsiasi altra informazione prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci dal controllo doganale all'arrivo;
 - c) consentano lo svincolo delle merci al punto di arrivo senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture e
 - d) consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o sollecitamente all'arrivo, purché siano state rispettate tutte le altre prescrizioni normative. Prima di svincolare le merci, una parte può esigere che l'importatore fornisca una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo, di importo non superiore a quello necessario per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri dovuti per le merci coperte dalla garanzia, la quale è liberata quando non più necessaria.

2. Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure che consentano agli operatori commerciali o agli operatori di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 4.6

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali che consenta alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle partite ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle partite a basso rischio.

2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante adeguati criteri di selettività.

4. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre ai controlli doganali nel quadro della propria gestione del rischio.

5. Al fine di facilitare gli scambi commerciali, ciascuna parte riesamina e aggiorna periodicamente, se del caso, il sistema di gestione del rischio di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 4.7

Decisioni anticipate

1. Per "decisione anticipata" si intende una decisione scritta trasmessa a un richiedente da una parte, tramite le proprie autorità doganali, prima dell'importazione nel proprio territorio di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la parte riserva alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:

- a) la classificazione tariffaria delle merci;
- b) l'origine della merce¹⁷ e
- c) qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.

2. Una parte emette la decisione anticipata in modo ragionevole, ed entro una scadenza prestabilita, per il richiedente che abbia presentato una richiesta, anche in formato elettronico, purché essa contenga tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. Una parte può chiedere un campione della merce per la quale il richiedente chiede una decisione anticipata.

3. La decisione anticipata è valida per almeno tre anni dopo la sua emissione salvo qualora il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno di detta decisione siano cambiati.

¹⁷ Conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine dell'OMC o al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) del presente accordo.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora i fatti e le circostanze alla base di tale decisione siano oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si fondi su fatti reali e concreti o non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte che rifiuta di emettere una decisione anticipata ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:

- a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;
- b) il termine per l'emissione della decisione anticipata e
- c) il periodo di validità della decisione anticipata.

6. Una parte che revochi, modifichi o annulli una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o annullare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, imprecise, false o fuorvianti fornite dal richiedente.

7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente e anche per quest'ultimo.

8. Una parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocarla, modificarla o annullarla.

9. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte si adopera per rendere pubblici, anche online, gli elementi sostanziali delle proprie decisioni anticipate.

ARTICOLO 4.8

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte istituisce o continua ad attuare, per gli operatori che soddisfano determinati criteri (operatori economici autorizzati, "OEA"), un programma di partenariato per la facilitazione degli scambi (di seguito "programma OEA") conformemente al quadro di norme SAFE.

2. I criteri specificati¹⁸ per poter essere considerato un operatore economico autorizzato vengono pubblicati e sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari e nelle procedure di ciascuna parte.

¹⁸ Una parte può ricorrere ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC.

3. I criteri specificati per poter essere considerato un operatore economico autorizzato non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle piccole e medie imprese.

4. Il programma OEA comprende vantaggi specifici per gli operatori economici autorizzati, tenuto conto degli impegni assunti dalle parti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.3 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, adottato il 27 novembre 2014.

5. Le parti cooperano per stabilire, se pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi OEA, a condizione che questi siano compatibili e basati su criteri e vantaggi equivalenti.

ARTICOLO 4.9

Riesame o ricorso

1. Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro una decisione in materia doganale.

2. Ciascuna parte provvede affinché una persona nei cui confronti adotta una decisione in materia doganale possa accedere nel suo territorio a:

- a) un riesame o un ricorso amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emesso la decisione o
- b) un riesame giudiziario della decisione o un ricorso avverso la medesima.

3. Ciascuna parte dispone che la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini previsti sia legittimata a presentare ricorso.

4. Ciascuna parte dispone che la persona di cui al paragrafo 2 ottenga una decisione amministrativa motivata, onde consentirle di accedere, se necessario, alle procedure di riesame o di ricorso.

ARTICOLO 4.10

Sanzioni

1. Ciascuna parte prevede sanzioni applicabili in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale, ovvero di altra normativa che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione di tali disposizioni o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.
3. Ciascuna parte provvede affinché una sanzione imposta dalle proprie autorità doganali in caso di violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale sia comminata soltanto alla persona giuridicamente responsabile della violazione.
4. Ciascuna parte provvede affinché la sanzione inflitta dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso e sia commisurata al livello e alla gravità della violazione.
5. Ciascuna parte evita incentivi o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni e dei dazi.
6. Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, la comunicazione volontaria di informazioni prima della scoperta, da parte delle autorità doganali, di una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.
7. Ciascuna parte provvede affinché, qualora sia stata comminata una sanzione per una violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale, venga fornita alla persona destinataria della sanzione una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali applicabili, a norma delle quali l'importo o l'entità minima e massima della sanzione relativa alla violazione è stato imposto.

8. Ciascuna parte prevede nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari o procedurali un termine fisso entro il quale le proprie autorità doganali possono avviare un procedimento per comminare una sanzione in caso di violazione delle sue disposizioni legislative, regolamentari o procedurali in ambito doganale.

ARTICOLO 4.11

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità cooperino in ambito doganale per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1.
2. Le parti collaborano tra l'altro:
 - a) scambiandosi informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti campi:
 - i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;
 - ii) misure di contrasto alle frontiere applicate dalle rispettive autorità doganali;
 - iii) agevolazione del transito e del trasbordo;
 - iv) dialogo con la comunità imprenditoriale e
 - v) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;

- b) collaborando sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme SAFE, anche per quanto riguarda i rispettivi programmi OEA e il loro riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4.8;
- c) valutando la possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione, ad altre procedure doganali e alla facilitazione degli scambi, compresa l'assistenza tecnica;
- d) intensificando la cooperazione in ambito doganale in sede di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
- e) stabilendo, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi. Se pertinente e opportuno, le parti valutano altresì il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischi e dei controlli di sicurezza;
- f) adoperandosi per armonizzare le rispettive prescrizioni in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD e
- g) mantenendo un dialogo tra i rispettivi esperti di politiche per promuovere l'utilità, l'efficienza e l'applicabilità delle decisioni anticipate.

3. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in ambito doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale adottato con decisione n. 5/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico del 15 dicembre 2004, che è integrato nel presente accordo e ne costituisce parte integrante. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti, mutatis mutandis, alle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 10 di detto allegato e a tutti gli obblighi in materia di riservatezza e tutela della vita privata previsti dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

ARTICOLO 4.12

Sportello unico

1. Ciascuna delle parti si adopera per sviluppare o mantenere operativi sistemi di sportello unico al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura per l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.
2. Le parti si adoperano per collaborare onde garantire l'interoperabilità e la razionalizzazione dei rispettivi sistemi di sportello unico, anche condividendo le rispettive esperienze in materia di sviluppo e installazione di tali sistemi.

ARTICOLO 4.13

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo dei movimenti di transito e delle operazioni di trasbordo attraverso il rispettivo territorio.
2. Ciascuna parte si adopera per promuovere e attuare regimi di transito regionali volti ad agevolare gli scambi commerciali tra le parti.
3. Ciascuna parte garantisce che tutte le autorità e tutti gli organismi interessati nel proprio territorio cooperino e si coordinino al fine di agevolare il traffico in transito.
4. Ciascuna parte consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel proprio territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

ARTICOLO 4.14

Audit successivo allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o continua ad effettuare audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

2. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.
3. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora venga effettuato un audit e qualora siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, le motivazioni dei risultati e i suoi diritti e obblighi.
4. Le parti prendono atto della possibilità di utilizzare le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.
5. Nella misura del possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento per applicare la gestione del rischio.

ARTICOLO 4.15

Spedizionieri doganali

1. Una parte non impone, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari in ambito doganale, l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali.
2. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali.
3. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti e oggettive.

ARTICOLO 4.16

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione in dogana¹⁹.

ARTICOLO 4.17

Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine riferisce al comitato per il commercio.
2. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito a norma dell'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi) paragrafo 1, lettera d, garantisce il corretto funzionamento del presente capo, del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), dell'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale di cui all'articolo 4.11, paragrafo 3, nonché di ulteriori disposizioni in materia doganale convenute tra le parti ed esamina tutte le questioni derivanti dalla loro applicazione.

¹⁹ Si precisa che il presente articolo non osta alle ispezioni pre-imbarco a fini sanitari e fitosanitari.

3. Il sottocomitato:

- a) rivolge, se del caso, opportune raccomandazioni al comitato per il commercio circa:
 - i) l'attuazione e la gestione del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e
 - ii) eventuali modifiche del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- b) adotta note esplicative per agevolare l'attuazione del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- c) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo;
- d) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
- e) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine, alle procedure di origine e alla cooperazione amministrativa;

- f) intensifica la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine, procedure di origine e cooperazione amministrativa e
- g) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo o al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), a discrezione delle parti.

4. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine può esaminare la necessità di decisioni o raccomandazioni su tutte le questioni derivanti dall'attuazione del presente capo e può elaborarle per il consiglio per il commercio. Il consiglio per il commercio ha, se necessario, la facoltà di adottare decisioni sull'attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda i programmi OEA e il loro riconoscimento reciproco, le iniziative congiunte relative alle procedure doganali e alla facilitazione degli scambi nonché l'assistenza tecnica.

5. Le parti possono convenire di tenere riunioni ad hoc su questioni riguardanti la cooperazione doganale, le regole di origine o l'assistenza amministrativa reciproca.

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

Misure antidumping e compensative

ARTICOLO 5.1

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.
2. Ai fini dell'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'origine delle merci interessate è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali di ciascuna parte.

ARTICOLO 5.2

Trasparenza e giusto processo

1. Ciascuna parte attua le proprie procedure e applica misure antidumping e compensative in modo equo e trasparente, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.
2. Ciascuna parte informa tutte le parti interessate, in una fase preliminare dell'iter e comunque prima dell'adozione di una decisione definitiva, dei fatti essenziali in esame su cui si fonda la decisione di istituire o no misure definitive. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM.
3. Ciascuna parte concede alle parti interessate da un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi la piena possibilità di difendere i propri interessi, a condizione che ciò non comporti indebiti ritardi nello svolgimento dell'inchiesta.
4. Si applica la definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 6.11 dell'accordo antidumping e all'articolo 12.9 dell'accordo SCM.

ARTICOLO 5.3

Istituzione di dazi antidumping e compensativi

Spetta alle autorità della parte importatrice, conformemente al diritto di quest'ultima, decidere se l'importo del dazio antidumping o compensativo da istituire debba essere pari o inferiore all'intero margine di dumping o all'importo della sovvenzione.

ARTICOLO 5.4

Decisione definitiva

Nell'adottare una decisione definitiva, una parte tiene conto delle informazioni debitamente fornite da tutte le parti interessate considerate tali in conformità del proprio diritto.

ARTICOLO 5.5

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

SEZIONE B

Misure di salvaguardia globali

ARTICOLO 5.6

Disposizioni generali

Ciascuna parte conserva i propri diritti ed obblighi a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, nonché dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5.7

Trasparenza

1. In deroga all'articolo 5.6, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende istituire misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché quest'ultima abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale o all'istituzione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinente. La presente disposizione non pregiudica l'articolo 3.2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

2. La parte che istituisce misure di salvaguardia globali si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.

3. Ai fini del paragrafo 2, se una parte intende istituire misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia definitive idonee a risolvere il problema.

4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i cinque maggiori fornitori della merce importata durante il più recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.

ARTICOLO 5.8

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente sezione relative ai diritti e agli obblighi a norma dell'accordo OMC.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia bilaterali

SOTTOSEZIONE C.1

Disposizioni generali

ARTICOLO 5.9

Definizioni

Ai fini della sezione C si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità competenti incaricate dell'inchiesta":
 - i) per quanto riguarda l'Unione europea, la Commissione europea e
 - ii) per quanto riguarda il Messico, la "Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía" (Unità per le pratiche commerciali internazionali del ministero dell'Economia) o il suo successore;

- b) "industria interna": riguardo a un prodotto importato, l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, ovvero i produttori la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una quota consistente della produzione interna complessiva di tali prodotti;
- c) "prodotto simile": un prodotto identico, ossia uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un siffatto prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
- d) "prodotto direttamente concorrente": un prodotto che può non essere uguale sotto tutti gli aspetti ma che presenta un elevato grado di sostituibilità con il prodotto considerato in quanto svolge le stesse funzioni²⁰;
- e) "grave pregiudizio": un deterioramento generale rilevante della situazione di un'industria interna;
- f) "minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio che, sulla base di fatti e non di mere asserzioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente e

²⁰ A tale riguardo, le autorità possono analizzare aspetti quali le caratteristiche fisiche di tali prodotti, le loro specifiche tecniche, gli usi finali e i canali di distribuzione. L'elenco degli aspetti non è esaustivo, né gli indicatori citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

g) "periodo transitorio":

- i) un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o
- ii) il periodo per la soppressione dei dazi per le merci indicate nella tabella specifica di una parte di cui all'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi), a condizione che tale periodo per la merce in questione sia pari o superiore a 10 anni, maggiorato di tre anni.

ARTICOLO 5.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. In deroga alla sezione B, qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, una merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può istituire le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nella presente sezione.

2. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la parte importatrice può istituire unicamente misure di salvaguardia bilaterali che:

- a) sospendano l'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio doganale applicato al prodotto interessato o
- b) aumentino l'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'istituzione della misura o
 - ii) l'aliquota della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Le parti convengono che né i contingenti tariffari né le restrizioni quantitative costituiscono una forma ammissibile di misura di salvaguardia bilaterale.

ARTICOLO 5.11

Condizioni e limitazioni

1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:
 - a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15 o per porvi rimedio;
 - b) per un periodo superiore a due anni o
 - c) oltre la scadenza del periodo transitorio.

Il periodo di cui alla lettera b) può essere prorogato di un altro anno se le autorità competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella sezione C, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15 o per porvi rimedio, e per facilitare l'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, che comprende il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i tre anni.

2. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto alle merci originarie di cui all'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) che sono soggette a trattamento preferenziale a norma del presente accordo.

3. Al fine di agevolare eventuali adeguamenti nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

4. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per il prodotto conformemente all'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali).

ARTICOLO 5.12

Misure provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare provvisoriamente una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 5.22, paragrafo 1, se in via preliminare accerta, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni provocano o minacciano di provocare le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15.

2. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione C.2. Qualora la successiva inchiesta di cui alla sottosezione C.2 non comporti l'istituzione di una misura definitiva in conformità delle prescrizioni dell'articolo 5.10 o dell'articolo 5.15, la parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie rientra nel periodo di cui all'articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'istituzione di siffatte misure provvisorie la parte importatrice ne dà comunicazione all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio.

ARTICOLO 5.13

Compensazione e sospensione di concessioni

1. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte al fine di concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere, entro 30 giorni dal loro avvio, un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti a quelli della misura di salvaguardia bilaterale dell'altra parte entro 90 giorni dall'applicazione della misura.
3. La parte interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima della sospensione delle concessioni a norma del paragrafo 2.
4. L'obbligo di fornire una compensazione a norma del paragrafo 1 e il diritto di sospendere le concessioni a norma del paragrafo 2 cessano alla data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

ARTICOLO 5.14

Uso di misure di salvaguardia e intervallo di tempo tra le misure

1. Una parte non applica una misura di salvaguardia di cui alla presente sezione all'importazione di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.

2. Una parte non applica per lo stesso prodotto e nello stesso periodo:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia provvisoria a norma del presente accordo e
 - b) una misura di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5.15

Regioni ultraperiferiche

1. Qualora una merce originaria del Messico sia direttamente importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, l'Unione europea, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può istituire in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione ultraperiferica interessata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le disposizioni della sezione C applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate nei confronti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
3. Una misura di salvaguardia bilaterale limitata alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si applica esclusivamente alle merci oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo.

4. Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti elementi:

- a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti e
- b) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

SOTTOSEZIONE C.2

Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali

ARTICOLO 5.16

Diritto applicabile

Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta rispetta le disposizioni della presente sottosezione e, nei casi non contemplati da quest'ultima, applica le norme previste dal diritto della parte interessata, purché siano conformi alle disposizioni della sezione C.

ARTICOLO 5.17

Avvio di una procedura di salvaguardia

1. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta può avviare una procedura di salvaguardia su domanda scritta presentata dall'industria interna o per suo conto oppure, in circostanze eccezionali, di propria iniziativa. Nel caso dell'Unione europea, tale domanda può essere presentata da uno o più Stati membri dell'Unione europea per conto dell'industria interna. La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno di quei produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti facenti capo a quella parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori interni che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 % della produzione interna totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna.
2. Una volta aperta l'inchiesta, la domanda di cui al paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni riservate in essa contenute, è prontamente messa a disposizione dei soggetti interessati.

3. All'atto dell'avvio di una procedura di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica un avviso di apertura della procedura nella Gazzetta ufficiale della parte. Nell'avviso sono indicati il soggetto che ha presentato la domanda scritta, ove applicabile, la merce importata in questione, la sua voce, sottovoce o la voce tariffaria in cui è classificata nel sistema armonizzato, la natura e i tempi della decisione da prendere, il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni, il luogo in cui la domanda scritta e ogni altro documento non riservato depositato nel corso della procedura possono essere consultati e infine il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio da contattare per ulteriori informazioni. Qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta decida di tenere un'audizione pubblica, il giorno, l'ora e il luogo di tale audizione possono essere indicati nell'avviso di apertura o notificati in qualsiasi fase successiva della procedura, a condizione che tale notifica avvenga con largo anticipo. Qualora all'inizio dell'inchiesta non sia prevista un'audizione pubblica, l'avviso di apertura indica il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta.

4. Nel caso di una procedura di salvaguardia avviata sulla base di una domanda scritta presentata da un soggetto che affermi di essere rappresentativo dell'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non pubblica l'avviso di apertura a norma del paragrafo 3 senza prima verificare attentamente che la domanda soddisfi il suo diritto e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 e contenga validi elementi di prova del fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni causano o minacciano di causare il presunto grave pregiudizio o il presunto grave deterioramento della situazione economica.

ARTICOLO 5.18

Inchiesta

1. Una parte può applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta condotta dalla propria autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, nonché audizioni pubbliche o altre modalità adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare a quanto addotto da altre parti.
2. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro un anno dalla data di apertura.

ARTICOLO 5.19

Accertamento di grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio e nesso di causalità

1. Nel corso dell'inchiesta intesa ad accertare se l'aumento delle importazioni causi o minacci di causare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria interna, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e rispetto alla produzione interna, la quota di mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione.

2. Non si procede ad accertare se l'incremento delle importazioni provochi o minacci di provocare le situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di elementi di prova oggettivi, l'esistenza di un evidente nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni del prodotto in questione e le situazioni descritte all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15. Qualora fattori diversi dall'aumento delle importazioni stiano contemporaneamente provocando le situazioni descritte all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, l'esistenza o la minaccia di un pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica non sono imputate all'aumento delle importazioni.

ARTICOLO 5.20

Audizioni

Nel corso di ciascuna procedura di salvaguardia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:

- a) organizza, con ragionevole preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate, considerate tali a norma del diritto della parte interessata, di comparire di persona o facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito all'esistenza o alla minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica, e alle opportune misure correttive, o

- b) in alternativa, nel caso dell'Unione europea, offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite purché lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine indicato nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di essere verosimilmente interessate dall'esito dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione.

ARTICOLO 5.21

Informazioni riservate

Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di una sintesi non riservata oppure dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, la suddetta autorità può non tener conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

ARTICOLO 5.22

Adozione, notifica, consultazione e pubblicazione

1. Una parte che ritenga sussistere una delle situazioni di cui all'articolo 5.10 o all'articolo 5.15, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio, che può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si sono verificate. Se il comitato per il commercio non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono verificate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio, la parte importatrice può adottare la misura di salvaguardia bilaterale idonea a porre rimedio alla situazione secondo quanto disposto dalla sezione C.
2. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta fornisce alla parte esportatrice tutte le informazioni pertinenti, compresi gli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica provocati dall'aumento delle importazioni, una descrizione dettagliata del prodotto interessato e la misura di salvaguardia bilaterale proposta, la data proposta per l'istituzione di detta misura e la sua durata prevista.
3. Una parte notifica sollecitamente per iscritto all'altra parte:
 - a) l'avvio di una procedura di salvaguardia bilaterale a norma della sezione C;
 - b) la decisione di applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria;

- c) l'accertamento dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica, provocati dall'aumento delle importazioni, a norma dell'articolo 5.19;
- d) la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale e
- e) la decisione di modificare una misura di salvaguardia bilaterale adottata in precedenza.

4. Qualora una parte effettui una notifica a norma del paragrafo 3, lettera a), tale notifica comprende:

- a) una copia della versione pubblica della domanda e dei suoi allegati o, nel caso di inchieste aperte su iniziativa dell'autorità competente incaricata dell'inchiesta, dei documenti pertinenti che dimostrano che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 5.17, nonché un questionario che specifichi i punti sui quali le parti interessate devono fornire informazioni, e
- b) una descrizione precisa della merce importata in questione.

5. Qualora una parte effettui una notifica a norma del paragrafo 3, lettera b) o c), questa comprende una copia della versione pubblica della decisione della parte e, se del caso, del documento contenente la motivazione tecnica su cui si basa la decisione.

6. Una parte che effettui, a norma del paragrafo 3, lettera d), una notifica riguardante l'applicazione o la proroga di una misura di salvaguardia bilaterale, include in tale notifica:

- a) una copia della versione pubblica della propria decisione e, se del caso, del documento contenente la motivazione tecnica su cui si basa la decisione;
- b) prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio o di un grave deterioramento della situazione economica provocati dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo;
- c) una descrizione precisa della merce originaria oggetto della misura di salvaguardia bilaterale, comprese la sua voce, la sottovoce o la voce tariffaria in cui è classificata nel sistema armonizzato;
- d) una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale applicata o prorogata;
- e) la data iniziale di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, ove applicabile, il calendario per la progressiva liberalizzazione della misura, e
- f) in caso di proroga della misura di salvaguardia bilaterale, elementi che dimostrino che l'industria interna è in fase di adeguamento.

7. Su richiesta della parte interessata dalla procedura di salvaguardia bilaterale di cui alla sezione C, l'altra parte si consulta con la parte richiedente per esaminare una notifica effettuata a norma del paragrafo 3, lettera a) o b).
8. La parte che intende applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di procedere a consultazioni preliminari per discuterne l'applicazione o proroga. Qualora non si pervenga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data della notifica, la prima parte può applicare o prorogare tale misura.
9. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta pubblica inoltre nella Gazzetta ufficiale della parte interessata i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti, tra cui la descrizione della merce importata e la situazione che ha determinato l'istituzione delle misure a norma dell'articolo 5.10 o dell'articolo 5.15, il nesso di causalità tra tale situazione e l'aumento delle importazioni, nonché la forma, il livello e la durata delle misure.
10. Le autorità competenti incaricate dell'inchiesta trattano tutte le informazioni riservate nel pieno rispetto dell'articolo 5.21.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "autorità competenti": le autorità competenti di ciascuna parte di cui all'allegato 6-A;
 - b) "misura di emergenza": una misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte importatrice alle merci dell'altra parte per far fronte a un problema urgente riguardante la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali e delle piante che sorga o minacci di sorgere nella parte importatrice e
 - c) "Comitato SPS dell'OMC": il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo SPS.

2. Al presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, nonché quelle del Codex Alimentarius (di seguito "Codex"), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "WOAH") e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC") firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

ARTICOLO 6.2

Obiettivi

Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra queste;
- b) rafforzare l'accordo SPS e agevolarne l'attuazione;
- c) rafforzare la comunicazione, la consultazione e la cooperazione tra le parti, in particolare tra le rispettive autorità competenti;
- d) garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie attuate dalle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;

- e) migliorare la coerenza, la certezza e la trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte e la loro attuazione e
- f) favorire l'elaborazione e l'adozione di norme, direttive e raccomandazioni internazionali da parte delle organizzazioni internazionali competenti e migliorarne l'attuazione ad opera delle parti.

ARTICOLO 6.3

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.

ARTICOLO 6.4

Relazione con l'accordo SPS

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 6.5

Risorse a fini di attuazione

Ciascuna parte utilizza le risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.

ARTICOLO 6.6

Equivalenza

1. Le parti convengono che il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra parte è uno strumento importante per agevolare gli scambi.
2. La parte importatrice riconosce come equivalenti alle proprie le misure sanitarie e fitosanitarie della parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice.
3. La parte importatrice ha il diritto di decidere in via definitiva se una misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunga il proprio livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria.

4. Nel valutare o determinare l'equivalenza di una misura dell'altra parte, una parte tiene conto, tra l'altro e ove pertinente, dei seguenti elementi:

- a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC;
- b) l'attività delle organizzazioni internazionali competenti;
- c) le conoscenze e le esperienze precedenti in materia di scambi con l'altra parte e
- d) le informazioni fornite dall'altra parte.

5. Ciascuna parte basa la propria valutazione, determinazione e conferma dell'equivalenza su norme, direttive e raccomandazioni degli organismi internazionali di normazione competenti o, a seconda dei casi, su una valutazione del rischio.

6. Qualora riceva dall'altra parte una richiesta di valutazione dell'equivalenza suffragata dalle informazioni richieste, la parte importatrice avvia senza indugio tale valutazione.

7. Quando conclude la valutazione dell'equivalenza, la parte importatrice comunica senza indugio la propria decisione all'altra parte.

8. Una volta stabilito che la misura della parte esportatrice è riconosciuta come equivalente, la parte importatrice introduce senza indugio le misure legislative o amministrative necessarie per applicare il riconoscimento.
9. Fatto salvo l'articolo 6.16, una parte che intenda adottare, modificare o abrogare una misura oggetto di una decisione in materia di equivalenza che incide sugli scambi tra le parti:
- a) comunica all'altra parte la propria intenzione con sufficiente anticipo in modo da permettere di tener conto di eventuali osservazioni presentate dall'altra parte;
 - b) su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni e illustra la motivazione alla base delle modifiche previste.
10. La parte importatrice mantiene il proprio riconoscimento dell'equivalenza durante il periodo di validità della misura oggetto della modifica prevista.
11. Le parti discutono le modifiche previste comunicate a norma del paragrafo 9, lettera a), su richiesta di una delle parti. La parte importatrice esamina senza indebito ritardo le informazioni presentate a norma del paragrafo 9, lettera b).

12. Se una parte adotta, modifica o abroga una misura sanitaria o fitosanitaria oggetto di una decisione in materia di equivalenza dell'altra parte, la parte importatrice mantiene il proprio riconoscimento dell'equivalenza a condizione che le misure della parte esportatrice riguardanti il prodotto continuino a raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice. Su richiesta di una parte, le parti discutono senza indugio la decisione adottata dalla parte importatrice.

ARTICOLO 6.7

Valutazione del rischio

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire che le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie si basino su principi scientifici e siano conformi alle norme, alle direttive e alle raccomandazioni internazionali pertinenti.
2. Una parte che ritenga che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria adottata o mantenuta dall'altra parte limiti o possa limitare le proprie esportazioni e che tale misura non sia basata su una norma, una direttiva o una raccomandazione internazionale pertinente, o che non esista una norma, una direttiva o una raccomandazione pertinente, può chiedere informazioni all'altra parte. La parte interpellata spiega alla parte richiedente le ragioni della misura e le fornisce le informazioni pertinenti relative a tale misura.

3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte può adottare, in via provvisoria, una misura sanitaria o fitosanitaria sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti. In tali casi detta parte cerca di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione del rischio più obiettiva e procede quindi a un riesame della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
4. Riconoscendo i diritti e gli obblighi delle parti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SPS, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di:
- a) stabilire il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che giudica appropriato a norma dell'articolo 5 dell'accordo SPS;
 - b) stabilire o mantenere una procedura di approvazione che imponga a una parte di procedere a una valutazione del rischio prima di concedere a un prodotto l'accesso al proprio mercato o
 - c) adottare o mantenere in vigore misure sanitarie o fitosanitarie cautelari a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS.
5. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure sanitarie e fitosanitarie non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti in presenza di condizioni identiche o analoghe. Una parte non applica misure sanitarie e fitosanitarie in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

6. La parte che procede a una valutazione del rischio:

- a) tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali;
- b) valuta opzioni di gestione del rischio che non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essa ha giudicato appropriato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo SPS, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, e
- c) tiene conto, nello stabilire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo SPS, dell'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e sceglie un'opzione di gestione del rischio che non sia più restrittiva degli scambi di quanto necessario per conseguire l'obiettivo sanitario o fitosanitario, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica.

7. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice la informa dei progressi compiuti riguardo a una valutazione specifica del rischio concernente una richiesta di accesso al mercato presentata dalla parte esportatrice e di eventuali ritardi nel corso dell'iter procedurale.

8. Fatto salvo l'articolo 6.16, una parte non interrompe l'importazione di un prodotto dell'altra parte motivando tale interruzione semplicemente con il riesame delle proprie misure sanitarie o fitosanitarie nel caso in cui l'importazione di tale prodotto dell'altra parte sia stata autorizzata al momento dell'avvio del riesame.

ARTICOLO 6.8

Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni
e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie

Disposizioni generali

1. Le parti riconoscono che l'adattamento delle misure sanitarie e fitosanitarie alle condizioni regionali in termini di organismi nocivi o malattie è uno strumento importante per proteggere la vita o la salute degli animali e delle piante e per agevolare gli scambi.
2. Le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie. La determinazione di tali zone si basa su fattori quali le caratteristiche geografiche, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.

3. La parte esportatrice che sostenga che certe zone del proprio territorio sono zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare in modo obiettivo alla parte importatrice che tali zone sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie. A tal fine la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, garantisce un ragionevole accesso a fini di ispezioni, test e altre procedure pertinenti.
4. Nel determinare le zone di cui al paragrafo 2 mediante decisioni di regionalizzazione, le parti tengono conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e basano le proprie misure su norme, direttive e raccomandazioni internazionali o, qualora queste non raggiungano il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte, su una valutazione del rischio adeguata alle circostanze.
5. Per determinare le zone di cui al paragrafo 2, la parte importatrice tiene conto di tutte le informazioni pertinenti fornite dalle autorità della parte esportatrice e dell'esperienza maturata in precedenza nelle relazioni con tali autorità.
6. La parte importatrice può stabilire che è possibile ricorrere a una procedura accelerata per valutare una richiesta della parte esportatrice relativa al riconoscimento di zone indenni o zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie.
7. Se la parte esportatrice non concorda con la decisione della parte importatrice, quest'ultima le fornisce una motivazione.

8. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi necessari alla base delle decisioni di cui al presente articolo. Nel corso di tali operazioni le parti si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi.

Animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale

9. Le parti riconoscono il principio della suddivisione in zone, che convengono di applicare nei loro scambi. Le parti riconoscono altresì lo status zoosanitario ufficiale quale determinato dal WOA. H.

10. La parte importatrice basa di norma la propria determinazione dello status zoosanitario della parte esportatrice sugli elementi di prova forniti da quest'ultima conformemente all'accordo SPS, al codice sanitario per gli animali terrestri del WOA. H. e al codice sanitario per gli animali acquatici del WOA. H.

11. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari ricevute dalla parte esportatrice senza indebito ritardo e di norma entro 90 giorni dal ricevimento. La parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice un'ispezione in loco ed effettua le ispezioni conformemente ai principi di cui all'articolo 6.11 ed entro 90 giorni dal momento in cui la richiesta di ispezione è pervenuta alla parte esportatrice, salvo diverso accordo tra le parti.

12. Le parti riconoscono il concetto di compartimentazione e cooperano in questo ambito.

Vegetali e prodotti vegetali

13. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni, luoghi di produzione indenni e siti di produzione indenni, nonché di zone a limitata diffusione di organismi nocivi, quali mezzi per proteggere la vita o la salute delle piante e per agevolare gli scambi, come specificato nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie (di seguito "ISPM") pertinenti dell'IPPC, che esse convengono di applicare alle merci oggetto dei loro scambi.

14. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice, nell'adottare o mantenere in vigore misure fitosanitarie, tiene conto delle zone indenni, dei luoghi di produzione indenni, dei siti di produzione indenni e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi stabilite dalla parte esportatrice conformemente alle norme, direttive e raccomandazioni internazionali pertinenti.

15. La parte esportatrice identifica le zone indenni, i luoghi e i siti di produzione indenni o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e fornisce tali informazioni all'altra parte. Su richiesta, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi conformemente alle ISPM pertinenti o, se del caso, in altro modo.

16. Fatto salvo l'articolo 6.16, la parte importatrice basa, in linea di principio, la propria determinazione dello status fitosanitario della parte esportatrice, o di parti di essa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle ISPM pertinenti.

17. La parte importatrice valuta tutte le informazioni supplementari ricevute dalla parte esportatrice senza indebito ritardo e di norma entro 90 giorni dal ricevimento. La parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice un'ispezione in loco ed effettua le ispezioni conformemente ai principi di cui all'articolo 6.11 ed entro 6 mesi dal momento in cui la richiesta di ispezione è pervenuta alla parte esportatrice, salvo diverso accordo tra le parti. Nel convenire un periodo diverso, le parti tengono conto della biologia dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

ARTICOLO 6.9

Trasparenza

1. Le parti riconoscono l'importanza di condividere in modo continuativo le informazioni riguardanti le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e di offrire all'altra parte la possibilità di presentare osservazioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie proposte.
2. Nell'attuare il presente articolo, ciascuna parte tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC nonché delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.

3. Salvo nel caso in cui sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti inerenti alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, o nel caso in cui la misura in questione sia atta ad agevolare gli scambi, una parte notifica una misura sanitaria o fitosanitaria proposta che può incidere sugli scambi tra le parti e, di norma, concede all'altra parte un termine di almeno 60 giorni dalla notifica per permetterle di presentare osservazioni scritte. Se fattibile e opportuno, tale parte dovrebbe concedere più di 60 giorni per la presentazione di osservazioni; essa valuta eventuali richieste ragionevoli dell'altra parte di prorogare il termine concesso per la presentazione di osservazioni. Su richiesta, la parte risponde adeguatamente alle osservazioni scritte dell'altra parte.

4. Le parti:

- a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;
- b) migliorano la comprensione reciproca delle misure sanitarie o fitosanitarie di ciascuna parte e la loro applicazione e
- c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie o fitosanitarie al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi tra le parti.

5. Ciascuna parte fornisce, su richiesta dell'altra parte e di norma entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riguardanti:

- a) le prescrizioni in materia di importazione che si applicano all'importazione di prodotti specifici e
- b) lo stato di avanzamento della domanda di approvazione di prodotti specifici.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), e al paragrafo 5 si considerano fornite se sono state messe a disposizione mediante notifica all'OMC conformemente alle norme e alle procedure pertinenti o se sono state rese disponibili gratuitamente su un sito web ufficiale della parte accessibile al pubblico.

7. Su richiesta, una parte fornisce all'altra le informazioni pertinenti di cui ha tenuto conto per elaborare la misura proposta, se opportuno e nella misura consentita dalle prescrizioni in materia di riservatezza e tutela della vita privata della parte che fornisce le informazioni.

8. Una parte può chiedere all'altra di discutere, se opportuno e fattibile, qualsiasi problema commerciale riguardante una misura sanitaria o fitosanitaria proposta e di esaminare la disponibilità di soluzioni alternative molto meno restrittive per gli scambi per conseguire l'obiettivo di tale misura.

9. Ciascuna parte pubblica, preferibilmente per via elettronica, avvisi di misure sanitarie o fitosanitarie in una Gazzetta ufficiale o su un sito web.

10. Ciascuna parte provvede affinché il testo o l'avviso di una misura sanitaria o fitosanitaria specifichi la data a decorrere dalla quale la misura ha effetto e la base giuridica della misura.
11. La parte esportatrice comunica tempestivamente e in modo adeguato alla parte importatrice:
- a) l'esistenza di un rischio sanitario o fitosanitario significativo legato agli scambi correnti;
 - b) situazioni di emergenza in cui un cambiamento dello status zoosanitario o fitosanitario nel territorio della parte esportatrice può incidere sugli scambi correnti;
 - c) cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie, quali la presenza e l'evoluzione di organismi nocivi o malattie, compresa l'applicazione delle decisioni di regionalizzazione, e
 - d) cambiamenti significativi in materia di sicurezza alimentare, gestione di organismi nocivi o malattie, nonché politiche o pratiche di controllo o di eradicazione, che possono incidere sugli scambi correnti.
12. Se fattibile e opportuno, una parte dovrebbe prevedere un periodo superiore a sei mesi tra la data di pubblicazione di una misura sanitaria o fitosanitaria che può incidere sugli scambi tra le parti e la data a decorrere dalla quale la misura ha effetto, tranne qualora quest'ultima sia intesa a risolvere un problema urgente inerente alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante o sia atta ad agevolare gli scambi.
13. Una parte comunica all'altra parte, su richiesta, informazioni su tutte le misure sanitarie o fitosanitarie relative all'importazione di un prodotto nel proprio territorio.

ARTICOLO 6.10

Facilitazione degli scambi

Procedure di approvazione

1. Le parti riconoscono che ciascuna parte ha il diritto di elaborare e applicare procedure di approvazione per garantire il rispetto del livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice, riducendo nel contempo al minimo gli effetti negativi sugli scambi.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutti gli iter di approvazione sanitaria e fitosanitaria che incidono sugli scambi tra le parti:
 - a) siano avviati e completati senza indebito ritardo e
 - b) non si svolgano in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte.
3. Ciascuna parte si adopera per garantire che i prodotti esportati verso l'altra parte raggiungano il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della parte importatrice. A tal fine, la parte esportatrice stabilisce e attua misure di controllo adeguate, comprese, se del caso, ispezioni in loco basate sul rischio. La parte importatrice può chiedere all'autorità competente della parte esportatrice di dimostrare in modo obiettivo, tale da convincere la parte importatrice, che le sue prescrizioni in materia di importazione sono rispettate.

4. Se esige che un prodotto sia approvato prima dell'importazione, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, mette sollecitamente a disposizione informazioni sulle procedure di importazione in ambito sanitario e fitosanitario. La parte importatrice provvede in particolare affinché:

- a) sia pubblicata la normale durata di ogni iter di approvazione o sia comunicata la durata prevista di tale iter su richiesta della parte esportatrice;
- b) al ricevimento di una domanda, l'autorità competente della parte importatrice verifichi sollecitamente la completezza della documentazione e segnali alla parte esportatrice, in modo preciso ed esauriente, tutti gli elementi mancanti;
- c) l'autorità competente della parte importatrice comunichi quanto prima alla parte esportatrice i risultati dell'iter di approvazione in modo preciso ed esauriente per consentire, se necessario, l'adozione di misure correttive;
- d) l'autorità competente della parte importatrice porti avanti l'iter di approvazione, per quanto possibile e anche qualora la domanda risultasse incompleta, se la parte esportatrice lo richiede e
- e) l'autorità competente della parte importatrice informi la parte esportatrice, su richiesta, dell'avanzamento dell'iter di approvazione, anche motivando eventuali ritardi.

5. Qualora richieda una valutazione del rischio nell'ambito della procedura di approvazione, una parte mette a disposizione tale valutazione del rischio quanto prima in circostanze normali e, di norma, entro un anno dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie per l'esportazione del prodotto.
6. Ciascuna parte si adopera per applicare termini ragionevoli a tutte le fasi dei propri iter di approvazione e avvia senza indugio tali iter non appena riceve una domanda dall'altra parte.
7. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri amministrativi inutili per quanto riguarda:
- a) la documentazione, le informazioni o le azioni che esige dal richiedente nell'ambito dei propri iter di approvazione e
 - b) le informazioni valutate dalla parte nell'ambito degli iter di approvazione.
8. Ciascuna parte rende disponibili senza indugio eventuali modifiche delle proprie procedure di approvazione o delle relative prescrizioni. Salvo in circostanze debitamente giustificate connesse al proprio livello di protezione, ciascuna parte prevede un periodo transitorio tra la pubblicazione di eventuali modifiche delle proprie procedure di approvazione o delle relative prescrizioni e la loro entrata in vigore, al fine di consentire all'altra parte di prendere conoscenza di tali modifiche e di adattarvisi. Ciascuna parte si adopera per accogliere le domande presentate prima della pubblicazione delle modifiche e per evitare di allungare la durata dell'iter di approvazione che le riguarda. Se la modifica delle procedure di approvazione ne comporta lo snellimento, l'entrata in vigore non subisce inutili ritardi.

9. Su richiesta, una parte fornisce tempestivamente all'altra informazioni sull'avanzamento dell'iter di approvazione.

Condizioni fitosanitarie specifiche

10. Conformemente alle norme applicabili concordate nell'ambito dell'IPPC, ciascuna parte conserva informazioni adeguate sul proprio status fitosanitario, tra cui possono figurare i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i loro risultati, al fine di agevolare la classificazione degli organismi nocivi e giustificare le misure fitosanitarie all'importazione.

11. Ciascuna parte si adopera per compilare e aggiornare un elenco di organismi nocivi regolamentati per quanto riguarda i prodotti che destano preoccupazione sotto il profilo fitosanitario. Tale elenco comprende:

- a) gli organismi nocivi da quarantena che non sono presenti in alcuna parte del suo territorio;
- b) gli organismi nocivi da quarantena presenti ma non largamente diffusi e sotto controllo ufficiale e
- c) gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

12. Ciascuna parte limita le proprie prescrizioni in materia di importazione di piante o prodotti vegetali che destano preoccupazione sotto il profilo fitosanitario alle misure volte a garantire l'assenza di organismi nocivi regolamentati. Tali prescrizioni in materia di importazione si applicano all'intero territorio della parte esportatrice tenendo conto delle condizioni regionali.

13. Le partite di prodotti per i quali esistono misure fitosanitarie sono accettate sulla base di adeguate garanzie fornite dalla parte esportatrice senza programmi di presdoganamento. La parte importatrice può affidare, sulla base di un approccio sistemico, le attività relative agli scambi di prodotti all'autorità competente della parte esportatrice.

14. Le parti adottano esclusivamente misure fitosanitarie che siano tecnicamente giustificate e compatibili con il rischio esistente per quanto riguarda gli organismi nocivi e che rappresentino le misure meno restrittive a disposizione.

15. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 10 a 14, le parti tengono conto dell'ISPM pertinente.

Prescrizioni sanitarie e fitosanitarie specifiche all'importazione

16. Qualora diverse misure sanitarie o fitosanitarie permettano di conseguire il livello appropriato di protezione della parte importatrice, le parti instaurano, su richiesta della parte esportatrice, un dialogo tecnico al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi e di scegliere la soluzione più praticabile.

ARTICOLO 6.11

Audit

1. Al fine di determinare la capacità della parte esportatrice di fornire le garanzie richieste e di conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice, quest'ultima ha il diritto di sottoporre ad audit, fatte salve le disposizioni del presente articolo, le autorità competenti e i sistemi di ispezione associati o designati della parte esportatrice.
2. La parte importatrice può stabilire che è necessario svolgere un audit quale strumento per valutare i sistemi ufficiali di ispezione e certificazione della parte esportatrice. Tale audit segue un'ottica sistemica fondata sull'esame di un campione di procedure, documenti o registri attinenti a tali sistemi e, se necessario, su ispezioni in loco delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione dell'audit.
3. Gli audit si concentrano principalmente sulla valutazione dell'efficacia dei sistemi ufficiali di ispezione e certificazione, nonché della capacità della parte esportatrice di rispettare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione e le relative misure di controllo, piuttosto che sulla valutazione di stabilimenti o impianti specifici, al fine di stabilire se le autorità competenti della parte esportatrice abbiano la capacità di esercitare e mantenere il controllo e di fornire le garanzie richieste al paese importatore.

4. Nell'eseguire un audit, la parte importatrice tiene conto delle direttive pertinenti del comitato SPS dell'OMC e agisce in conformità delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali pertinenti.

5. La parte importatrice determina la natura e stabilisce la frequenza degli audit tenendo conto dei rischi intrinseci del prodotto, dei risultati di precedenti controlli all'importazione e di altre informazioni disponibili, come quelle risultanti da audit e ispezioni effettuati dall'autorità competente della parte esportatrice.

6. Ciascuna parte si adopera per ridurre la frequenza e il numero di audit. Se la parte importatrice ritiene necessario eseguire un audit quale strumento per valutare i sistemi ufficiali di ispezione e certificazione della parte esportatrice, nonché la capacità di quest'ultima di rispettare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione e le relative misure di controllo, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per la prima domanda di esportazione di un prodotto specifico, la parte importatrice effettua un audit su un campione rappresentativo dell'altra parte e
- b) per ogni successiva domanda di esportazione dello stesso prodotto, al fine di abbreviare i tempi dell'iter di approvazione, la parte importatrice effettua un audit presso la parte esportatrice solo in circostanze debitamente giustificate. Qualora effettui un audit, la parte importatrice fornisce una spiegazione alla parte esportatrice.

7. Prima dell'audit, le autorità competenti della parte importatrice e della parte esportatrice discutono e stabiliscono in un piano di audit:

- a) la motivazione, gli obiettivi e la portata dell'audit;
- b) i criteri o le prescrizioni sulla cui base sarà valutata la parte esportatrice e
- c) l'itinerario e le procedure da seguire per lo svolgimento dell'audit.

Salvo diversa decisione delle parti, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice un piano di audit almeno 30 giorni prima dell'audit.

8. La parte importatrice fornisce per iscritto alla parte esportatrice informazioni sui risultati dell'audit mediante una relazione di audit che illustra le constatazioni, le conclusioni e le raccomandazioni.

9. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice il progetto di relazione di audit, di norma entro 30 giorni dalla conclusione dell'audit.

10. La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni sui risultati dell'audit. La parte importatrice può tenere conto di tali eventuali osservazioni prima di trarre conclusioni e di adottare misure. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice una relazione finale scritta, di norma entro due mesi dalla data di ricevimento di dette osservazioni.

11. La parte esportatrice informa la parte importatrice delle eventuali misure correttive adottate sulla base delle constatazioni e delle conclusioni della parte importatrice.
12. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate ottenute nel corso di un audit delle autorità competenti della parte esportatrice, comprese procedure volte a eliminare qualsiasi informazione riservata da una relazione finale di audit prima che questa sia resa pubblica.
13. Le misure adottate a seguito di audit sono proporzionate ai rischi individuati e non sono più restrittive degli scambi di quanto necessario per conseguire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice. Su richiesta, si tengono consultazioni sulla situazione a norma dell'articolo 6.19. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite nell'ambito di tali consultazioni.
14. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di audit.

ARTICOLO 6.12

Controlli all'importazione

1. Ciascuna parte provvede affinché i propri controlli all'importazione si basino sul rischio, siano effettuati senza indebito ritardo e vengano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio.

2. Ciascuna parte vigila affinché i prodotti esportati verso l'altra parte siano conformi alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.
3. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra, su richiesta, informazioni sulle proprie procedure di importazione, compresi la frequenza dei controlli all'importazione riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie e i fattori che ritiene alla base dei rischi associati alle importazioni.
4. Qualora da un controllo all'importazione risulti che un prodotto non è conforme alle prescrizioni applicabili all'importazione, la parte importatrice:
 - a) basa i propri provvedimenti su una valutazione dei rischi correlati e garantisce che tali provvedimenti non siano più restrittivi degli scambi di quanto necessario per raggiungere il proprio livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria;
 - b) informa l'importatore o il suo rappresentante dei motivi della non conformità, della base giuridica dei provvedimenti e, se del caso, del luogo di smaltimento della partita interessata, e
 - c) offre all'importatore o al suo rappresentante la possibilità di fornire informazioni supplementari che la aiutino a prendere una decisione.

5. Se una parte vieta o limita l'importazione di una merce dell'altra parte sulla base dell'esito negativo di un controllo all'importazione, la parte importatrice comunica per iscritto attraverso i canali consueti, in conformità del proprio diritto e su richiesta dell'autorità competente della parte esportatrice o dell'operatore responsabile della partita, il motivo del divieto o della restrizione, la base giuridica o l'autorizzazione del provvedimento e, se del caso, informazioni sul luogo di smaltimento della partita interessata²¹.

6. Se la partita respinta è accompagnata da un certificato sanitario o fitosanitario, la parte importatrice informa l'autorità competente della parte esportatrice e le fornisce tutte le informazioni opportune, comprese quelle riguardanti la base giuridica del provvedimento e i risultati e i metodi di laboratorio dettagliati. La parte importatrice conserva la documentazione fisica ed elettronica relativa all'identificazione, al prelievo, al campionamento, al trasporto e alla conservazione del campione e ai metodi analitici utilizzati su di esso. La parte importatrice informa altresì l'importatore o il suo rappresentante in merito allo smaltimento di tale partita. In caso di rilevazione di organismi nocivi, la comunicazione indica, ogniqualvolta possibile, l'organismo nocivo a livello di specie.

7. Qualora stabilisca che la non conformità a una misura sanitaria o fitosanitaria ha carattere significativo, continuato o ricorrente, la parte importatrice notifica tale non conformità alla parte esportatrice.

²¹ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce alla parte importatrice di smaltire una partita nella quale sia stato individuato un organismo nocivo o un agente patogeno infettivo che, in assenza di misure urgenti, può diffondersi e mettere a rischio la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante nel territorio di tale parte.

8. In deroga al paragrafo 6, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice, su richiesta, le informazioni disponibili sulle merci della parte esportatrice risultate non conformi a una misura sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice.

9. I diritti imposti in relazione a una procedura volta a verificare e garantire il rispetto delle misure sanitarie o fitosanitarie non sono superiori al costo effettivo del servizio.

ARTICOLO 6.13

Certificazione

1. Qualora una parte richieda un certificato sanitario o fitosanitario per l'importazione di una merce, tale certificato si basa sulle norme internazionali del Codex, dell'IPPC e del WOAHA.

2. Ciascuna parte provvede affinché i propri certificati, compresi gli eventuali attestati, siano predisposti in modo da evitare l'imposizione di oneri inutili sugli scambi tra le parti.

3. La parte importatrice fornisce senza indugio all'altra parte, su richiesta, le informazioni sui certificati richiesti per un prodotto specifico.

4. Le parti intensificano la cooperazione in materia di elaborazione di modelli di certificati al fine di ridurre gli oneri amministrativi e agevolare l'accesso ai rispettivi mercati.

5. Le parti promuovono l'applicazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi tra di esse.

6. Ciascuna parte accetta l'invio di certificati originali su supporto cartaceo o effettuato mediante un metodo sicuro di trasmissione elettronica dei dati che offra garanzie equivalenti in termini di certificazione. La parte esportatrice può fornire una certificazione ufficiale in formato elettronico se la parte importatrice ha stabilito che sono offerte garanzie di sicurezza equivalenti, compresi l'uso della firma digitale e la garanzia dell'autenticità del documento.

ARTICOLO 6.14

Applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

1. Fatto salvo l'articolo 6.8, ciascuna parte applica le proprie misure sanitarie o fitosanitarie al territorio dell'altra parte.

2. Al fine di evitare una discriminazione arbitraria o ingiustificata, le stesse prescrizioni in materia di importazione si applicano al territorio della parte esportatrice ove esistono condizioni sanitarie o fitosanitarie identiche o simili.

3. Per la prima domanda di esportazione di un prodotto specifico, la parte importatrice avvia senza indugio l'iter di approvazione riguardante una domanda dell'altra parte o, a seconda dei casi, di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri dell'Unione europea. L'iter di approvazione segue la procedura di cui all'articolo 6.10 e, qualora la domanda sia presentata da un gruppo di Stati membri in cui esistono condizioni sanitarie o fitosanitarie identiche o simili, non richiede più tempo di quanto previsto per la domanda presentata da uno Stato membro.

4. Per una successiva domanda di esportazione relativa allo stesso prodotto, la parte importatrice approva la domanda entro sei mesi dal suo ricevimento, salvo in casi debitamente giustificati. Le richieste di informazioni si limitano a quanto necessario e tengono conto delle informazioni già a disposizione della parte importatrice, come quelle relative al quadro legislativo e alle relazioni di audit precedenti.

ARTICOLO 6.15

Eliminazione delle misure di controllo ridondanti

1. Le parti riconoscono che alla parte esportatrice spetta il compito di garantire che gli stabilimenti, gli impianti e i prodotti ammissibili all'esportazione rispettino le prescrizioni sanitarie applicabili della parte importatrice.

2. La parte importatrice che tenga un elenco degli stabilimenti o degli impianti approvati per l'importazione di una merce specifica riconosce, su richiesta della parte esportatrice accompagnata dalle opportune garanzie, uno stabilimento o un impianto situato nel territorio della parte esportatrice senza ispezione preventiva di tale stabilimento o impianto, nel rispetto delle seguenti condizioni e procedure:

- a) la parte importatrice deve aver autorizzato l'importazione della merce sulla base di una valutazione del sistema di controllo delle condizioni di salute animale e di sicurezza alimentare applicato dalle autorità competenti della parte esportatrice;
- b) lo stabilimento o l'impianto in questione deve essere stato approvato dall'autorità competente della parte esportatrice;
- c) l'autorità competente della parte esportatrice deve avere la facoltà di sospendere o revocare l'approvazione dello stabilimento o dell'impianto in questione e
- d) la parte esportatrice deve aver fornito le informazioni pertinenti richieste dalla parte importatrice.

3. La parte importatrice inserisce gli stabilimenti o gli impianti nell'elenco degli stabilimenti o impianti approvati, di norma entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda della parte esportatrice. L'elenco è messo a disposizione del pubblico.

4. La parte importatrice ha il diritto di sottoporre ad audit il sistema di controllo della parte esportatrice dopo l'approvazione dell'esportazione. Tali audit possono comprendere l'ispezione in loco di un numero rappresentativo di stabilimenti o impianti che figurano nell'elenco degli stabilimenti o impianti approvati o di quelli che la parte esportatrice ha chiesto di approvare. Qualora, a seguito dell'audit, individui gravi casi ricorrenti di non conformità, la parte importatrice può sospendere il riconoscimento del sistema di controllo dell'autorità competente della parte esportatrice.
5. In casi debitamente giustificati, la parte importatrice può rifiutare l'approvazione di stabilimenti o impianti considerati non conformi alle proprie prescrizioni. In tal caso, la parte importatrice notifica alla parte esportatrice il rifiuto di approvare stabilimenti o impianti, motivando tale rifiuto.
6. La parte importatrice può effettuare audit a norma dell'articolo 6.11 (Audit) nell'ambito dell'iter di approvazione. Tali audit si limitano alla struttura, all'organizzazione e alle responsabilità dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento o dell'impianto, nonché alle garanzie sanitarie riguardanti il rispetto delle prescrizioni della parte importatrice. Essi possono comprendere l'ispezione in loco di un numero rappresentativo di stabilimenti o impianti elencati come stabilimenti o impianti approvati o di quelli che la parte esportatrice ha chiesto di approvare.
7. Sulla base dei risultati di tali audit, la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti o degli impianti.
8. Il presente articolo non si applica alle misure relative alle piante e ai prodotti vegetali.

ARTICOLO 6.16

Misure di emergenza

1. Per gravi motivi, la parte importatrice può adottare in via provvisoria le misure di emergenza necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante.
2. La parte che adotta una misura di emergenza la notifica sollecitamente per iscritto all'altra parte. La parte che ha adottato la misura di emergenza tiene conto delle informazioni fornite dall'altra parte.
3. Dopo aver adottato la misura di emergenza, la parte ne riesamina la motivazione, di norma entro sei mesi, a condizione che siano disponibili le informazioni pertinenti, e comunica all'altra parte, su richiesta, l'esito del riesame. Una parte non mantiene in vigore la misura di emergenza tranne qualora persista il problema urgente o la minaccia. Se la parte mantiene in vigore la misura di emergenza, quest'ultima dovrebbe essere riesaminata periodicamente.
4. Onde evitare inutili perturbazioni degli scambi, la parte che adotta la misura di emergenza presenta la soluzione più idonea e proporzionata per le partite in viaggio tra le parti, tenendo conto del rischio individuato.

ARTICOLO 6.17

Cooperazione

1. Conformemente al presente capo, le parti esaminano le possibilità di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni riguardo alle questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse comune. Tali possibilità possono comprendere iniziative di facilitazione degli scambi.
2. Le parti cooperano per agevolare l'attuazione del presente capo e possono definire congiuntamente iniziative in ambito sanitario e fitosanitario al fine di eliminare inutili ostacoli agli scambi tra di esse.
3. Le parti possono promuovere la cooperazione in tutti i consessi multilaterali, in particolare con gli organismi internazionali di normazione competenti.

ARTICOLO 6.18

Scambio di informazioni

Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, una parte può chiedere all'altra informazioni su questioni attinenti al presente capo. La parte interpellata si adopera per fornire alla parte richiedente, nel rispetto delle proprie prescrizioni in materia di riservatezza e tutela della vita privata, le informazioni disponibili entro un periodo di tempo ragionevole e, se possibile, per via elettronica.

ARTICOLO 6.19

Consultazioni

1. Ciascuna parte può chiedere che si tengano consultazioni su questioni commerciali specifiche riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Le parti procedono a tali consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Le parti si adoperano per fornire tutte le informazioni pertinenti necessarie al fine di pervenire a una soluzione concordata che eviti inutili perturbazioni degli scambi.

ARTICOLO 6.20

Punti di contatto

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto, indicando altresì il funzionario responsabile.
2. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 6.21

Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera e):

- a) costituisce una sede che consenta alle parti di comprendere meglio le questioni sanitarie e fitosanitarie inerenti all'attuazione del presente capo, compresi i processi normativi relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie;
- b) sorveglia l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni ad esso connesse, comprese quelle che possono emergere in sede di attuazione;
- c) costituisce una sede per discutere le problematiche attinenti all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili e affrontare tempestivamente ogni questione che possa creare inutili ostacoli agli scambi tra le parti;
- d) procede allo scambio di informazioni, competenze ed esperienze su questioni sanitarie e fitosanitarie.

2. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie può:

- a) individuare gli ambiti di cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, tra cui eventualmente l'assistenza tecnica;

- b) promuovere la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie oggetto di discussione in consessi multilaterali, compresi il comitato SPS dell'OMC e gli organismi internazionali di normazione, e
- c) istituire gruppi di lavoro composti da esperti in rappresentanza delle parti, che possono invitare, secondo modalità da decidere, altri esperti, anche di organizzazioni non governative, per trattare questioni sanitarie o fitosanitarie specifiche.

CAPO 7

COOPERAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI E RESISTENZA ANTIMICROBICA

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo consistono nel fornire un quadro di dialogo e cooperazione al fine di migliorare la protezione e il benessere degli animali e raggiungere un'intesa comune sulle norme in materia di benessere degli animali, nonché nel rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica.

ARTICOLO 7.2

Benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti.

2. Le parti riconoscono il valore delle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) in materia di benessere degli animali e si adoperano per migliorarne l'attuazione, nel rispetto del loro diritto di stabilire il livello delle rispettive misure scientifiche sulla base delle suddette norme del WOAH.

3. Le parti si adoperano per cooperare nei consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di buone pratiche in materia di benessere degli animali e la loro attuazione. Le parti riconoscono il valore di una maggiore collaborazione nel settore della ricerca per quanto riguarda il benessere degli animali.

ARTICOLO 7.3

Resistenza antimicrobica

1. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali. L'uso improprio di antimicrobici nella produzione animale, anche a fini non terapeutici, può contribuire alla resistenza antimicrobica, che può rappresentare un rischio per la salute umana e animale. Le parti riconoscono che questo genere di minaccia esige un approccio transnazionale e di tipo "One Health"²².

2. Le parti cooperano per ridurre l'uso di antimicrobici nella produzione animale e per vietarne l'uso come stimolatori della crescita al fine di combattere la resistenza antimicrobica conformemente all'approccio "One Health".

²² L'approccio "One Health", secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), combina politiche in molteplici settori per conseguire migliori risultati in materia di sanità pubblica.

3. Le parti cooperano nell'ambito di direttive, norme, raccomandazioni e azioni presenti e future elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, nonché nell'ambito di iniziative e piani nazionali volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antimicrobici nell'allevamento degli animali e nelle pratiche veterinarie, e vi si conformano.
4. Le parti promuovono la cooperazione in tutti i consessi multilaterali, in particolare negli organismi internazionali di normazione.

ARTICOLO 7.4

Gruppo di lavoro sul benessere degli animali e sulla resistenza antimicrobica

1. Le parti si adoperano per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nei settori del benessere degli animali e della lotta contro la resistenza antimicrobica ai fini dell'attuazione degli articoli 7.2 e 7.3.
2. A tal fine, le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul benessere degli animali e sulla resistenza antimicrobica chiamato a condividere informazioni, se del caso, con il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie. I rappresentanti delle parti nel gruppo di lavoro possono decidere di comune accordo di invitare esperti per attività specifiche.

ARTICOLO 7.5

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Una parte non ricorre alla risoluzione delle controversie a norma del capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente capo.

CAPO 8

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLE PARTI DI LEGIFERARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ARTICOLO 8.1

Riconoscimento del diritto delle parti di legiferare nel settore dell'energia

1. Le parti confermano ciascuna il totale rispetto della sovranità dell'altra, nella quale rientrano la proprietà e la gestione da parte dello Stato o delle competenti autorità pubbliche di tutti gli idrocarburi presenti nel sottosuolo del rispettivo territorio e il diritto sovrano di ciascuna di legiferare, in conformità del rispettivo diritto, sulle materie trattate nel presente capo, nel pieno esercizio dei rispettivi processi democratici.
2. Riguardo al Messico l'Unione europea, fatti salvi i diritti e i mezzi di riparazione di cui dispone in virtù del presente accordo²³, riconosce quanto segue:
 - a) il Messico si riserva il diritto sovrano di riformare la Costituzione messicana (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) e la normativa interna del settore dell'energia, anche per idrocarburi e energia elettrica;

²³ Si precisa che fra i diritti e i mezzi di riparazione rientrano quelli derivanti dagli obblighi che incombono al Messico in forza delle disposizioni del capo 10 (Investimenti) e dei relativi allegati.

- b) il Messico dispone della proprietà diretta, inalienabile e imprescrittibile di tutti gli idrocarburi presenti, in strati o giacimenti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, nel sottosuolo del territorio nazionale messicano, comprese la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale e ad esso adiacente, in conformità della Costituzione messicana; e
- c) il Messico si riserva il diritto sovrano di adottare o mantenere in vigore misure nel settore dell'energia, anche per idrocarburi e energia elettrica.

CAPO 9

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 9.1

Obiettivo

Il presente capo si prefigge l'obiettivo di facilitare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi, migliorando la trasparenza e promuovendo una maggiore cooperazione in materia di regolamentazione.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
- a) alle specifiche tecniche elaborate dai soggetti appaltanti per le proprie necessità di produzione o consumo o
 - b) alle misure sanitarie e fitosanitarie disciplinate dal capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie).
3. Tutti i riferimenti fatti nel presente capo alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità comprendono le modifiche degli stessi e le aggiunte alle disposizioni o ai prodotti ivi contemplati, eccettuate le modifiche e le aggiunte di scarsa rilevanza.

ARTICOLO 9.3

Relazione con l'accordo TBT

Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 9.4

Norme internazionali

1. Le parti riconoscono l'importante ruolo che le norme, le guide e le raccomandazioni internazionali possono svolgere a favore di un maggiore allineamento normativo, di buone prassi regolamentari e di una riduzione degli inutili ostacoli tecnici agli scambi. A tal fine, le parti utilizzano le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora la parte che elabora il regolamento tecnico possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
2. Oltre agli obblighi di cui agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT, ciascuna parte prende in considerazione, tra l'altro, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1° gennaio 1995²⁴.
3. Le norme elaborate da organizzazioni internazionali, comprese quelle elencate nell'allegato 9-A, sono considerate norme internazionali pertinenti a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali²⁵.

²⁴ Documento G/TBT/1/Rev. 13 dell'OMC, dell'8 marzo 2017, ed eventuali revisioni.

²⁵ Cfr. documento G/TBT/1/Rev. 13 dell'OMC, dell'8 marzo 2017, ed eventuali revisioni.

4. Su richiesta di una parte, il comitato per il commercio può aggiornare, mediante decisione, l'elenco di cui all'allegato 9-A.

5. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione ubicati nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui la parte o gli organismi di normazione ubicati nel suo territorio sono membri a:

- a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;
- b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;
- c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
- d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti, al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime;

- e) cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività internazionali di normazione per garantire che le norme, le guide e le raccomandazioni internazionali che serviranno probabilmente come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità non creino inutili ostacoli agli scambi internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale;
- f) promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione ubicati nel territorio dell'altra parte, nonché con gli organismi regionali di normazione di cui l'altra parte o gli organismi di normazione ubicati nel suo territorio sono membri;
- g) pubblicare su un sito web i propri programmi di lavoro contenenti un elenco delle norme in corso di elaborazione e delle norme adottate.

6. L'articolo 9.6 del presente capo nonché l'articolo 2 o l'articolo 5 dell'accordo TBT si applicano a un progetto di regolamento tecnico o a un progetto di procedura di valutazione della conformità che rende obbligatoria una norma mediante la sua integrazione o un riferimento alla stessa.

ARTICOLO 9.5

Procedure di valutazione della conformità

1. Le parti riconoscono che esistono meccanismi diversi per agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, compresi:

- a) accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio delle parti;
- b) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra parte;
- c) il ricorso a procedure di accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
- d) la designazione, o a seconda dei casi l'approvazione, da parte dei pubblici poteri di organismi di valutazione della conformità;
- e) il riconoscimento, ad opera di una parte, dei risultati degli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'altra parte e
- f) l'accettazione, ad opera della parte importatrice, della dichiarazione di conformità del fornitore.

2. Riconoscendo le differenze tra le procedure di valutazione della conformità nei rispettivi territori:

- a) l'Unione europea applica, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, il regime della dichiarazione di conformità del fornitore e
- b) il Messico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, accetta, come garanzia del fatto che un prodotto è conforme alle prescrizioni dei propri regolamenti tecnici, compresi i regolamenti tecnici adottati dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e senza ulteriori obblighi, i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea che sono stati accreditati da un organismo di accreditamento messicano e approvati dall'autorità competente.

A tale riguardo, il Messico concede agli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli organismi di valutazione della conformità ubicati nel proprio territorio.

Nessuna disposizione della presente lettera impedisce al Messico di verificare i risultati delle singole procedure di valutazione della conformità, a condizione che esso non esiga che un prodotto sia soggetto, nel territorio messicano, a procedure di valutazione della conformità che costituiscono una duplicazione delle procedure di valutazione della conformità già espletate nel territorio dell'Unione europea, tranne che su base casuale o sporadica a fini di sorveglianza e di audit o a seguito di informazioni indicanti una non conformità.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può introdurre l'obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i prodotti qualora l'introduzione di tali obblighi o certificazioni sia giustificata da fondati motivi di protezione della salute e della sicurezza delle persone.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte esiga che una valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da organismi pubblici specifici di tale parte. In tali casi, la parte:

- a) limita le tariffe applicate alla valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati;
- b) rende pubbliche le tariffe applicate alla valutazione della conformità e
- c) su richiesta dell'altra parte, e in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.8 dell'accordo TBT, specifica:
 - i) in quale misura le informazioni richieste siano necessarie per valutare la conformità e determinare le tariffe;
 - ii) in quale modo la parte garantisca il rispetto della riservatezza delle informazioni richieste così da assicurare la tutela degli interessi commerciali legittimi e

iii) quale sia la procedura di riesame dei ricorsi relativi al funzionamento della procedura di valutazione della conformità.

5. Ciascuna parte pubblica online, preferibilmente su un unico sito web:

- a) le procedure, i criteri e altre condizioni su cui può basarsi per stabilire se gli organismi di valutazione della conformità abbiano le competenze necessarie per ottenere, a seconda dei casi, l'accreditamento, l'approvazione, la designazione o altri tipi di riconoscimento, compreso il riconoscimento a norma di un accordo di riconoscimento reciproco, e
- b) un elenco degli organismi da essa approvati, designati o altrimenti riconosciuti ai fini dello svolgimento di tale valutazione della conformità, nonché informazioni pertinenti sull'ambito di applicazione dell'approvazione, della designazione o di altri tipi di riconoscimento di ciascun organismo.

6. Una parte può presentare all'altra una richiesta motivata di avviare negoziati per concludere un accordo di riconoscimento reciproco sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità per un determinato settore. Qualora rifiuti di avviare tali negoziati, l'altra parte motiva la propria decisione.

7. L'articolo 9.7 si applica, *mutatis mutandis*, alle procedure di valutazione della conformità.

8. Una parte che richieda una procedura di valutazione della conformità:
- a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio, e
 - b) su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui criteri utilizzati per le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.
9. Una parte che richieda una procedura di valutazione della conformità da parte di terzi e non abbia riservato tale compito a un organismo pubblico specifico di cui al paragrafo 4:
- a) ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
 - b) utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);
 - c) aderisce o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire ad accordi o intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

- d) provvede affinché, ove siano stati designati più organismi di valutazione della conformità per un determinato prodotto o insieme di prodotti, gli operatori economici possano scegliere tra tali organismi per l'espletamento della procedura di valutazione della conformità;
- e) garantisce l'assenza di conflitto di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità e
- f) consente agli organismi di valutazione della conformità di basarsi sulle prove o sulle ispezioni effettuate da organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte ai fini della valutazione della conformità. Nessuna disposizione della presente lettera può essere intesa come divieto a una parte di imporre agli organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra parte l'obbligo di rispettare le stesse prescrizioni che il proprio organismo di valutazione della conformità è tenuto a rispettare.

ARTICOLO 9.6

Trasparenza

1. Conformemente alle rispettive norme e procedure e fatto salvo il capo 28 (Buone prassi regolamentari), nell'elaborare regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono incidere significativamente sugli scambi, ciascuna parte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale:
 - a) consente alle persone dell'altra parte di partecipare al proprio processo di consultazione pubblica a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri cittadini e

b) pubblica su un sito web ufficiale i risultati del processo di consultazione.

2. Ciascuna parte si adopera per esaminare modalità volte a rendere più trasparente l'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, compresi l'impiego di strumenti elettronici, la sensibilizzazione del pubblico o le consultazioni pubbliche.

3. All'occorrenza, ciascuna parte incoraggia gli organismi non governativi, compresi gli organismi di normazione ubicati nel proprio territorio, a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

4. Ciascuna parte provvede affinché i documenti che stabiliscono un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità contengano dettagli sufficienti per informare adeguatamente le persone interessate e l'altra parte in merito a eventuali conseguenze sui loro interessi commerciali e alle modalità di tali conseguenze.

5. Ciascuna parte pubblica online, preferibilmente su un unico sito web o su una Gazzetta ufficiale, tutte le proposte di adozione o modifica di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità ai livelli di amministrazione centrale e territoriale, nonché le rispettive versioni definitive, che una parte è tenuta a notificare o pubblicare in conformità dell'accordo TBT²⁶.

6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati gratuitamente su un sito web.

²⁶ Si precisa che una parte può adempiere a tale obbligo garantendo che le misure proposte e le loro versioni definitive siano pubblicate sul sito web ufficiale dell'OMC o siano altrimenti accessibili attraverso tale sito web.

7. Ciascuna parte pubblica proposte di nuovi regolamenti tecnici e di nuove procedure di valutazione della conformità che siano conformi al contenuto tecnico di eventuali norme, guide o raccomandazioni internazionali pertinenti e che possano incidere significativamente sugli scambi, salvo nei casi previsti agli articoli 2.10 e 5.7 dell'accordo TBT.
8. Ciascuna parte si adopera per pubblicare proposte di nuovi regolamenti tecnici e di nuove procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni territoriali o locali, a seconda dei casi, che siano conformi al contenuto tecnico di eventuali norme, guide e raccomandazioni internazionali pertinenti e che possano incidere significativamente sugli scambi, in conformità delle procedure previste agli articoli 2.9 e 5.6 dell'accordo TBT.
9. Per stabilire se una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità possa incidere significativamente sugli scambi e debba pertanto essere notificata conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo TBT integrate nel presente accordo a norma dell'articolo 9.3, una parte prende in considerazione, tra l'altro, le decisioni e raccomandazioni pertinenti adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1° gennaio 1995, di cui all'articolo 9.4, paragrafo 2, del presente accordo.
10. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare.

11. Ciascuna parte, dopo aver trasmesso al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni per presentare osservazioni scritte, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte valuta qualsiasi richiesta ragionevole dell'altra parte di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni. Una parte che sia in grado di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni oltre i 60 giorni, ad esempio fino a 90 giorni, è incoraggiata a farlo.

12. Ciascuna parte si adopera per concedere un periodo di tempo sufficiente, tra la fine del periodo concesso per presentare osservazioni e l'adozione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità notificati, per esaminare le osservazioni ricevute e preparare le risposte alle stesse.

13. La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla propria proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:

- a) discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente in un momento in cui è possibile tenerne conto e
- b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.

14. Ciascuna parte pubblica su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute, se possibile non oltre la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

15. Ciascuna parte notifica il testo definitivo di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità al momento dell'adozione o della pubblicazione del testo come addendum alla notifica originale della misura proposta notificata ai sensi degli articoli 2.9, 3.2, 5.6 o 7.2 dell'accordo TBT.

16. Entro la data di pubblicazione della versione definitiva di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che possano incidere significativamente sugli scambi, ciascuna parte pubblica online:

- a) una spiegazione degli obiettivi e del modo in cui essi sono conseguiti dalla versione definitiva del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e
- b) i risultati della valutazione d'impatto di cui all'articolo 9.7, se effettuata, conformemente alle proprie norme e procedure.

17. Ai fini degli articoli 2.12 e 5.9 dell'accordo TBT, per "intervallo ragionevole" si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, tranne qualora tale durata risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

18. Ciascuna parte si adopera per consentire che tra la pubblicazione della versione definitiva dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore intercorra un periodo di oltre sei mesi, tranne qualora ciò risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 9.7

Regolamenti tecnici

1. Ciascuna parte effettua, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo dei regolamenti tecnici previsti.
2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, a un regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
3. Una parte che non si sia servita delle norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.
4. Oltre a quanto disposto all'articolo 2.3 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina i regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti. Ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti.

ARTICOLO 9.8

Cooperazione in ambito normativo

1. Le parti riconoscono l'esistenza di un'ampia gamma di meccanismi di cooperazione in ambito normativo che possono contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione.
2. Una parte può proporre all'altra attività settoriali specifiche di cooperazione in ambito normativo nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al punto di contatto designato a norma dell'articolo 9.11 e consistono in:
 - a) scambi di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari;
 - b) iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti o
 - c) consulenza e assistenza tecniche su modalità e condizioni convenute di comune accordo per migliorare le pratiche connesse all'elaborazione, all'attuazione e al riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità e alla metrologia.

L'altra parte tiene debitamente conto della proposta e risponde entro un periodo di tempo ragionevole.

3. Le parti incoraggiano la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, responsabili della normazione, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della metrologia per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente capo.

4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da imporre a una parte di:

- a) discostarsi dalle procedure interne per elaborare e adottare misure di regolamentazione;
- b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica o
- c) conseguire un determinato risultato in ambito normativo.

ARTICOLO 9.9

Marcatura ed etichettatura

1. Ai fini del presente articolo e conformemente all'allegato 1, punto 1, dell'accordo TBT, un regolamento tecnico può comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di marcatura ed etichettatura applicate a un prodotto, a un processo o a un metodo di produzione.

2. Le parti riaffermano che i loro regolamenti tecnici che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura sono conformi all'articolo 2 dell'accordo TBT.
3. Una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:
 - a) si adopera per richiedere unicamente le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o per indicare la conformità di quest'ultimo ai requisiti tecnici obbligatori;
 - b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di oneri, come condizione preliminare per l'immissione sul proprio mercato di prodotti altrimenti conformi ai propri requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti rappresentano per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale;
 - c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
 - d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o tale da generare confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;

- ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;
- e) accetta che l'etichettatura, comprese le integrazioni e le correzioni dell'etichettatura, venga effettuata dopo l'importazione ma prima di mettere in vendita il prodotto, in alternativa all'etichettatura nel luogo di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata nel luogo di origine per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica o in conformità di una prescrizione riguardante un'indicazione geografica della parte esportatrice e
- f) si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili o l'inserimento di informazioni pertinenti per la marcatura o l'etichettatura nella documentazione di accompagnamento, anziché in etichette apposte fisicamente sul prodotto, a meno che tale etichettatura non sia prescritta per motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica.

ARTICOLO 9.10

Discussioni e scambio di informazioni

1. Una parte può chiedere all'altra di fornire informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo. L'altra parte fornisce tali informazioni entro tempi ragionevoli.

2. Una parte può chiedere all'altra di discutere qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo, compresi eventuali progetti o proposte di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte, qualora ritenga che tale regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità possa produrre effetti negativi significativi sugli scambi tra le parti. La richiesta è presentata per iscritto e indica:

- a) la questione;
- b) le disposizioni del presente capo alle quali si riferisce la questione e
- c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione della questione sollevata dalla parte richiedente.

3. Si precisa che una parte può anche chiedere all'altra di discutere eventuali questioni sorte nell'ambito del presente capo in merito ai regolamenti tecnici o alle procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni regionali o locali, a seconda dei casi, di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale, che possano incidere significativamente sugli scambi.

4. Le parti discutono la questione sollevata, di persona o mediante videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data della richiesta e si adoperano per risolverla il più rapidamente possibile. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere che le discussioni si svolgano entro un termine più breve. La parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.

5. Salvo diverso accordo tra le parti, le discussioni, nonché le informazioni scambiate nel corso delle stesse, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù del presente accordo, dell'accordo OMC o di qualsiasi altro accordo di cui entrambe sono firmatarie.

6. Le richieste di informazioni o discussioni sono presentate tramite il rispettivo punto di contatto designato a norma dell'articolo 9.11.

ARTICOLO 9.11

Punti di contatto

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la cooperazione e il coordinamento a norma del presente capo e ne notifica i dati di contatto all'altra parte. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su tutte le questioni riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi. Ai punti di contatto spetta in particolare:

a) organizzare lo scambio di informazioni e le discussioni di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6;

- b) affrontare senza indugio tutte le questioni che l'altra parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità;
- c) organizzare, su richiesta di una parte, discussioni su qualsiasi questione sollevata nell'ambito del presente capo;
- d) procedere allo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non governative, regionali e multilaterali, per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità e
- e) agevolare l'individuazione di eventuali esigenze di assistenza tecnica.

ARTICOLO 9.12

Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera g):

- a) sorveglia l'attuazione e la gestione del presente capo;
- b) rafforza la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

- c) stabilisce settori prioritari di reciproco interesse per le attività da svolgere in futuro nell'ambito del presente capo ed esamina proposte di nuove iniziative;
- d) sorveglia e discute gli sviluppi nell'ambito dell'accordo TBT e
- e) adotta ogni altra misura che le parti ritengano utile per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT.

CAPO 10

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "impresa disciplinata": un'impresa stabilita in conformità della lettera e) da un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente al diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;
 - b) "attività economica": un'attività di tipo industriale, commerciale o professionale e un'attività artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
 - c) "impresa": un'impresa ai sensi dell'articolo 1.3 (Definizioni di applicazione generale) o una succursale o un ufficio di rappresentanza della stessa²⁷;

²⁷ Per il Messico, un ufficio di rappresentanza non è considerato un'impresa, a meno che non sia costituito come succursale.

- d) "impresa dell'Unione europea" o "impresa del Messico": un'impresa costituita in conformità, rispettivamente, del diritto dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o del diritto del Messico, che svolge un'attività commerciale sostanziale²⁸, rispettivamente, nel territorio dell'Unione europea o del Messico²⁹;

anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Messico e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico, a seconda dei casi, e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Messico;

- e) "stabilimento": la costituzione, compresa l'acquisizione³⁰, di un'impresa nell'Unione europea o in Messico;
- f) "investitore di una parte": una parte o una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda stabilire, stabilisca o abbia stabilito un'impresa in conformità della lettera e) nel territorio dell'altra parte;

²⁸ L'Unione europea, conformemente alla notifica all'OMC del trattato che istituisce la Comunità europea (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea sancito dall'articolo 54 TFUE equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

²⁹ Si precisa che una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa di un paese terzo non sono considerati un'impresa dell'Unione europea o un'impresa del Messico.

³⁰ Il termine "acquisizione" comprende la partecipazione al capitale di un'impresa al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.

- g) "investitore di un paese terzo": un investitore che intenda stabilire, stabilisca o abbia stabilito un'impresa in conformità della lettera e) nel territorio di una parte e che non sia un investitore di una parte;
- h) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa.

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione

- 1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore³¹:
 - a) dalle amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte e
 - b) da qualsiasi persona, compresa un'impresa pubblica o qualsiasi altro organo non governativo nell'esercizio dei poteri delegatigli da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali.

³¹ Si precisa che il presente capo riguarda le misure che i soggetti elencati alle lettere a) e b) adottano o mantengono in vigore, direttamente o indirettamente, impartendo istruzioni, dirigendo o controllando altri soggetti al riguardo.

2. Il presente capo non si applica alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18 (Servizi finanziari).

ARTICOLO 10.3

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.

ARTICOLO 10.4

Relazione con altri capi dell'accordo

In caso di incompatibilità tra il presente capo e il capo 18 (Servizi finanziari), quest'ultimo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 10.5

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sullo stabilimento di un'impresa o sull'esercizio di una siffatta impresa da parte di un investitore dell'altra parte nel proprio territorio.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nel territorio della parte interessata;
 - b) agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di un bene o per la prestazione di un servizio a scopo di vendita commerciale, a prescindere dal fatto che l'appalto costituisca un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 21.1 (Definizioni);
 - c) ai servizi audiovisivi,

- d) al cabotaggio marittimo nazionale³²;
- e) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei³³, ad eccezione di quanto segue:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione e
 - iv) servizi di assistenza a terra.

³² Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Per il Messico, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende la navigazione effettuata via mare da qualsiasi nave tra porti o luoghi situati nelle zone marittime messicane e sulle coste messicane.

³³ Si precisa che i "servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei" comprendono i servizi seguenti: noleggio di aeromobili con equipaggio, servizi di gestione degli aeroporti e servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

3. Gli articoli da 10.6 a 10.8 non-si applicano alle sovvenzioni³⁴ concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4. Gli articoli da 10.6 a 10.10 non si applicano ai nuovi servizi di cui all'allegato VII (Intesa sui nuovi servizi non classificati nella classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite, 1991).
5. Il presente capo non vincola una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del presente accordo o una situazione che aveva cessato di esistere a tale data.

³⁴ Si precisa che le sovvenzioni sono disciplinate dal capo 24 (Sovvenzioni).

ARTICOLO 10.6

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, una misura³⁵ relativa all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio a opera di investitori dell'altra parte o di imprese disciplinate che:

- a) limiti il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
- b) limiti il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- c) limiti il numero complessivo di operazioni o della produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

³⁵ Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate o mantenute in vigore per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

- d) limiti o imponga forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può esercitare un'attività economica o
- e) limiti il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e a esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 10.7

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese disciplinate, per quanto riguarda il loro stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle loro imprese rispettivamente.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese disciplinate, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle loro imprese rispettivamente.

3. Nel caso di un'amministrazione regionale del Messico, per "trattamento che una parte deve accordare a norma dei paragrafi 1 e 2" si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione regionale accorda agli investitori del Messico e alle loro imprese nel territorio di tale amministrazione regionale.

4. Nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, per "trattamento che una parte deve accordare a norma dei paragrafi 1 e 2" si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri investitori e alle loro imprese nel territorio di pertinenza.

ARTICOLO 10.8

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese disciplinate, per quanto riguarda il loro stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda a investitori e imprese, rispettivamente, di paesi terzi.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese disciplinate, per quanto riguarda l'esercizio di imprese nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda a investitori e imprese, rispettivamente, di paesi terzi.

3. I paragrafi 1 e 2 non sono da interpretarsi come obbligo imposto a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte il beneficio di un trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o da misure prudenziali.

4. Si precisa che il trattamento di cui al presente articolo non comprende il trattamento accordato agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese mediante disposizioni riguardanti la risoluzione delle controversie in materia di investimenti previste da altri accordi internazionali conclusi tra una parte e un paese terzo. Le disposizioni sostanziali di altri accordi internazionali non costituiscono di per sé un trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono pertanto comportare una violazione del presente articolo. Le misure applicate a norma di tali disposizioni possono costituire un trattamento ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 10.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di un investitore di una parte o di un paese terzo nel territorio di tale parte, che richiedano di³⁶:
 - a) esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;

³⁶ Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio di cui al paragrafo 2 non costituisce un impegno ai fini del paragrafo 1.

- b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- c) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;
- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;
- f) fornire a una persona fisica o a un'impresa ubicata nel proprio territorio l'accesso a particolari tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie o trasferirli a detta persona fisica o impresa;
- g) rifornire un determinato mercato regionale o il mercato mondiale di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione unicamente a partire dal territorio della parte;
- h) stabilire nel proprio territorio la sede centrale di tale impresa per un mercato regionale specifico o per il mercato mondiale o
- k) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

2. Una parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di un investitore di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto di qualsiasi obbligo di:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;
- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera o
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 può interpretarsi come divieto a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di un investitore di una parte o di un paese terzo al rispetto dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettera f), non si applica se:
- a) la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza per porre rimedio a una pratica che, a seguito di un procedimento giudiziario o amministrativo, sia risultata in violazione del diritto della concorrenza della parte o
 - b) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente agli articoli 31 e 31 *bis* dell'accordo TRIPS o misure che impongono la divulgazione di informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.
5. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che beni e servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
6. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a impegni o prescrizioni diversi da quelli indicati in tali paragrafi.

8. Il presente articolo non osta all'esecuzione di impegni o all'applicazione di prescrizioni tra soggetti privati diversi da una parte, qualora una parte non abbia imposto o disposto l'impegno o la prescrizione.

9. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 10.10

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

1. Una parte non impone a un'impresa che costituisce un'impresa disciplinata di nominare in posizioni dirigenziali di alto livello persone fisiche aventi una particolare cittadinanza.

2. Una parte non esige che il consiglio di amministrazione di un'impresa che costituisce un'impresa disciplinata sia composta da cittadini della parte o da residenti nel suo territorio, o da una combinazione degli stessi.

ARTICOLO 10.11

Requisiti formali

In deroga agli articoli 10.7 e 10.8, una parte può imporre a un investitore dell'altra parte o alla sua impresa disciplinata di fornire informazioni periodiche relative a tale impresa a fini unicamente informativi o statistici. La parte protegge le informazioni riservate da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'impresa disciplinata. Nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi come divieto a una parte di ottenere o divulgare altrimenti informazioni in relazione all'applicazione equa e in buona fede del proprio diritto.

ARTICOLO 10.12

Misure non conformi ed eccezioni

1. Gli articoli da 10.7 a 10.10 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte a livello di:
 - i) Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti);

- ii) amministrazione centrale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti);
 - iii) amministrazione regionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti) o
 - iv) amministrazione locale;
- b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) o
- c) a qualsiasi modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 10.7 a 10.10.
2. Gli articoli da 10.7 a 10.10 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato II (Riserve per misure future).
3. Una parte si astiene dall'imporre, direttamente o indirettamente, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'allegato II (Riserve per misure future), a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o liquidare in qualsiasi altro modo un'impresa disciplinata esistente al momento in cui tale misura prende effetto.

4. L'articolo 10.6 non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori o ai sottosettori disciplinati indicati nel suo elenco di cui all'allegato III (Impegni in materia di accesso al mercato).

5. Gli articoli 10.7 e 10.8 non si applicano alle misure che costituiscono eccezione, esenzione o deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come previsto dagli articoli 3, 4 e 5 di detto accordo.

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Messico può notificare all'Unione europea un progetto di decisione del consiglio per il commercio intesa a modificare gli allegati I (Riserve per misure esistenti), II (Riserve per misure future) e III (Impegni in materia di accesso al mercato):

- a) nell'appendice I-B-2 (Elenco del Messico. Riserve applicabili a livello territoriale) dell'allegato I (Riserve per misure esistenti) e nell'appendice III-B-2 (Elenco del Messico. Limitazioni applicabili a livello territoriale) dell'allegato III (Impegni in materia di accesso al mercato), qualsiasi misura non conforme esistente mantenuta in vigore a livello di amministrazione sub-federale e

- b) nell'appendice I-B-1 (Elenco del Messico. Riserve applicabili a livello centrale) dell'allegato I (Riserve per misure esistenti) e nell'appendice II-B (Elenco del Messico) dell'allegato II (Riserve per misure future), le sue prescrizioni in materia di prestazioni.

L'Unione europea riesamina tale progetto entro un termine di tre mesi e consulta il Messico su eventuali questioni connesse. Al termine delle consultazioni, il consiglio per il commercio adotta le modifiche degli allegati di cui al presente paragrafo. Gli allegati modificati si applicano a decorrere dalla data di adozione delle modifiche.

ARTICOLO 10.13

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte, nonché agli investimenti di tale investitore, qualora:

- a) tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un investitore di un paese terzo e
- b) la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo, o nei confronti di persone fisiche o imprese di tale paese terzo, una misura che vieti le operazioni con tale impresa o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati a tale investitore o ai suoi investimenti.

ARTICOLO 10.14

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera h):

- a) costituisce la sede ove le parti si consultano sulle questioni relative al presente capo, tra cui:
 - i) le difficoltà che possano sorgere nell'attuazione del presente capo;
 - ii) possibili miglioramenti del presente capo, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali e nel quadro di altri accordi delle parti, e
- b) elabora le decisioni o le misure che devono essere adottate dal consiglio per il commercio a norma del presente capo.

CAPO 11

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 11.1

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "scambi transfrontalieri di servizi" o "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio
 - i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte o
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
 - b) "impresa": un'impresa ai sensi dell'articolo 1.3 (Definizioni di applicazione generale) o una succursale o un ufficio di rappresentanza della stessa;

- c) "impresa dell'Unione europea" o "impresa del Messico": un'impresa costituita in conformità, rispettivamente, del diritto dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o del diritto del Messico, che svolge un'attività commerciale sostanziale³⁷, rispettivamente, nel territorio dell'Unione europea o del Messico³⁸;

anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Messico e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del Messico, a seconda dei casi, e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Messico;

- d) "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": per ciascuna parte, qualsiasi servizio che non sia prestato su base commerciale o in concorrenza con uno o più prestatori di servizi e

³⁷ L'Unione europea, conformemente alla notifica all'OMC del trattato che istituisce la Comunità europea (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea sancito dall'articolo 54 TFUE equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

³⁸ Si precisa che una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa di un paese terzo non sono considerati un'impresa dell'Unione europea o un'impresa del Messico.

- e) "prestatore di servizi di una parte": una persona fisica o un'impresa di una parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda prestare o presti un servizio.

ARTICOLO 11.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:
- a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la fornitura di un servizio;
 - b) l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio;
 - c) l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale, comprese le reti di distribuzione, trasporto o telecomunicazioni, e
 - d) la fornitura di qualsiasi forma di garanzia finanziaria, compresa una cauzione, quale condizione per la prestazione di un servizio.

2. Il presente capo non si applica:
- a) ai servizi audiovisivi;
 - b) al cabotaggio marittimo nazionale³⁹;
 - c) alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18 (Servizi finanziari);
 - d) ai servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

³⁹ Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Per il Messico, il cabotaggio marittimo nazionale di cui al presente capo comprende la navigazione effettuata via mare da qualsiasi nave tra porti o luoghi situati nelle zone marittime messicane e sulle coste messicane.

- e) agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di un bene o per la prestazione di un servizio a scopo di vendita commerciale, a prescindere dal fatto che l'appalto costituisca un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 21.1 (Definizioni);
- f) alle sovvenzioni⁴⁰ concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali, e
- g) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei⁴¹, a eccezione di quanto segue:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

⁴⁰ Si precisa che le sovvenzioni sono disciplinate dal capo 24 (Sovvenzioni).

⁴¹ Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono: noleggio di aeromobili con equipaggio, servizi di gestione degli aeroporti e servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

iii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione e

iv) servizi di assistenza a terra.

3. Gli articoli da 11.4 a 11.7 non si applicano ai nuovi servizi di cui all'allegato VII (Intesa sui nuovi servizi non classificati nella classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite, 1991).

ARTICOLO 11.3

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza.

ARTICOLO 11.4

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, una parte si astiene dall'adottare o mantenere in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che impongano limitazioni:

- a) al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
- b) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica o
- c) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 11.5

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un ufficio di rappresentanza o qualsiasi forma di impresa o di essere residenti nel suo territorio.

ARTICOLO 11.6

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.
2. Nel caso di un'amministrazione regionale del Messico, il trattamento che il Messico deve accordare a norma del paragrafo 1 è non meno favorevole di quello più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione regionale accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

3. Nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, il trattamento che l'Unione europea deve accordare a norma del paragrafo 1 è non meno favorevole di quello più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

ARTICOLO 11.7

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non va interpretato come obbligo imposto a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di un trattamento derivante da misure che prevedano il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o di misure prudenziali.

ARTICOLO 11.8

Misure non conformi ed eccezioni

1. Gli articoli da 11.5 a 11.7 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti di una parte mantenute in vigore:
 - i) dall'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti);
 - ii) da un'amministrazione nazionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti);
 - iii) da un'amministrazione regionale, come indicato da tale parte nel proprio elenco di cui all'allegato I (Riserve per misure esistenti) o
 - iv) da un'amministrazione locale;
 - b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) o

- c) a qualsiasi modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), purché tale modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 11.5 a 11.7.
2. Gli articoli da 11.5 a 11.7 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato II (Riserve per misure future).
3. L'articolo 11.4 non si applica alle misure di una parte riguardanti i settori o i sottosettori disciplinati di cui all'allegato III (Impegni in materia di accesso al mercato).
4. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Messico può notificare all'Unione europea un progetto di decisione del consiglio per il commercio intesa a modificare l'appendice I-B-2 (Elenco del Messico. Riserve applicabili a livello territoriale) dell'allegato I (Riserve per misure esistenti) e l'appendice III-B-2 (Elenco del Messico. Limitazioni applicabili a livello territoriale) dell'allegato III (Impegni in materia di accesso al mercato), per quanto riguarda qualsiasi misura non conforme esistente mantenuta in vigore a livello di amministrazione sub-federale.

L'Unione europea riesamina tale progetto entro un termine di tre mesi e consulta il Messico su eventuali questioni connesse. Al termine delle consultazioni, il consiglio per il commercio adotta le modifiche degli allegati di cui al presente paragrafo. Gli allegati modificati si applicano a decorrere dalla data di adozione delle modifiche.

ARTICOLO 11.9

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può negare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte che sia un'impresa di tale parte e ai servizi forniti da tale prestatore, qualora:

- a) tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di una persona di un paese terzo e
- b) la parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo, o nei confronti di imprese o persone fisiche di tale paese terzo, una misura che vieti le operazioni con tale impresa o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati a tale impresa.

CAPO 12

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 12.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "imprenditore": per il Messico, un cittadino dell'Unione europea che entra nel territorio del Messico senza l'intenzione di stabilirvi la propria residenza temporanea o permanente al fine di:
 - i) procedere a scambi commerciali di beni o alla prestazione di servizi;
 - ii) costituire, sviluppare o gestire un'impresa;
 - iii) intrattenere contatti e condurre trattative commerciali per la vendita di beni e servizi o attività analoghe;

- iv) prestare servizi specializzati di installazione, riparazione, manutenzione, supervisione o formazione di lavoratori, già concordati o previsti in un contratto di trasferimento di tecnologia o cessione di brevetti e marchi, per la vendita di attrezzature o macchinari commerciali o industriali o qualsiasi altro processo di produzione di un'impresa stabilita nel territorio di una parte per tutta la durata del contratto di garanzia, di vendita o di servizio;
 - v) partecipare alle assemblee o alle riunioni del consiglio di amministrazione di un'impresa legalmente costituita in Messico o
 - vi) promuovere beni o servizi, fornire consulenza ai clienti, ricevere ordini, negoziare contratti ed esporre, partecipare o assistere a congressi, fiere, convenzioni o simili;
- b) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di un'impresa, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento di tale impresa e che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

- c) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una parte, che non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite una siffatta agenzia, non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e abbia concluso, con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi⁴²;
- d) "professionisti indipendenti": per l'Unione europea, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi⁴³;

⁴² Il contratto di servizi di cui alla lettera c) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.

⁴³ Il contratto di servizi di cui alla lettera d) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.

- e) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono state alle dipendenze di un'impresa di una parte o ne sono state socie, sono temporaneamente trasferite presso un'impresa di una parte, comprese una controllata, una succursale o la società madre di tale impresa, ubicata nel territorio dell'altra parte⁴⁴, e sono:
- i) "dirigenti" o "amministratori", ossia persone che svolgono funzioni superiori presso un'impresa, sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa⁴⁵ nell'altra parte sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, e come minimo:
- A) dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua suddivisione;
- B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali e
- C) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

⁴⁴ Si precisa che i dirigenti o gli amministratori e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'impresa presso la quale sono trasferiti.

⁴⁵ Si precisa che, pur non svolgendo direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, i dirigenti o gli amministratori possono svolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni consistenti principalmente nella gestione dell'impresa, mansioni eventualmente necessarie per la prestazione dei servizi.

- ii) "personale specializzato", ossia persone che lavorano in un'impresa e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa, valutate tenendo conto delle conoscenze specifiche relative all'impresa e dell'eventuale possesso di una qualifica elevata o
 - iii) "dipendenti in tirocinio", ossia, per l'Unione europea, le persone che sono da almeno un anno alle dipendenze di un'impresa che non sia un ufficio di rappresentanza, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa⁴⁶;
- f) "investitori": per il Messico, le persone fisiche dell'Unione europea che desiderano entrare in Messico per un soggiorno temporaneo o che si trovano già in Messico e intendono:
- i) vagliare diverse alternative di stabilimento;
 - ii) effettuare o sorvegliare lo stabilimento;

⁴⁶ All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per Cechia, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Lituania e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario conseguito.

- iii) rappresentare un'impresa straniera o effettuare operazioni commerciali o
 - iv) sviluppare e gestire un'impresa o fornire consulenza o servizi tecnici fondamentali per l'esercizio di un'impresa alla quale l'imprenditore o la sua impresa abbia destinato, o stia per destinare, ingenti capitali, nell'esercizio di funzioni di supervisione o di direzione o che comportano competenze essenziali e
- g) "visitatori di breve durata per motivi professionali": le persone fisiche che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, non effettuano vendite dirette al pubblico, non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante e sono:
- i) "venditori alle imprese", ossia visitatori di breve durata per motivi professionali che sono rappresentanti di un fornitore di servizi o di beni di una parte allo scopo di trattare la vendita di beni o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di beni o servizi per conto di tale fornitore, non sono impegnati nella prestazione di servizi nell'ambito di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e un consumatore ubicato in tale territorio e non sono commissionari;

- ii) "installatori e addetti alla manutenzione", ossia, per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporaneo nell'Unione europea, i visitatori di breve durata per motivi professionali che sono in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza degli obblighi contrattuali del venditore o del concedente e che prestano servizi o formano personale in vista della prestazione di servizi, compresi quelli informatici e i servizi correlati, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizi connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio dell'Unione europea, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizi, e, per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Messico, i visitatori di breve durata per motivi professionali che prestano servizi specializzati, compresi i servizi post-vendita o post-locazione, già concordati o menzionati in un contratto di trasferimento di tecnologia o di cessione di brevetti e marchi, ai fini della vendita di macchinari e attrezzature, della formazione tecnica del personale o di qualsiasi altro processo di produzione di un'impresa stabilita in Messico o
- iii) "altri visitatori di breve durata per motivi professionali", ossia, per il Messico, i visitatori di breve durata che partecipano a riunioni di amministrazione aziendale, conferenze o fiere commerciali e svolgono funzioni di gestione o mansioni dirigenziali in un'impresa o nelle sue controllate o affiliate stabilite in Messico.

ARTICOLO 12.2

Obiettivi, ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente capo rispecchia la volontà delle parti di agevolare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra parte per motivi professionali e la necessità di stabilire, a tal fine, criteri trasparenti.
2. Il presente capo si applica alle misure che riguardano direttamente l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, per motivi professionali, di persone fisiche di una parte che siano visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.
3. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendano accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza o la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

5. Ciascuna parte applica rapidamente le misure oggetto del presente capo al fine di evitare ritardi o pregiudizi ingiustificati agli scambi di merci o servizi o alle attività di stabilimento a norma del presente accordo.
6. Le parti si adoperano per elaborare e adottare criteri e interpretazioni comuni per l'attuazione del presente capo.
7. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo per motivi professionali di persone fisiche dell'altra parte che rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di immigrazione della parte ospitante applicabili all'ingresso e al soggiorno temporaneo, conformemente al presente capo, comprese le disposizioni degli allegati I (Riserve per misure esistenti), II (Riserve per misure future), III (Impegni e limitazioni specifici in materia di accesso al mercato), IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori e visitatori di breve durata per motivi professionali), V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) e VI (Riserve per servizi finanziari).

8. Una parte può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e su base non discriminatoria, derogare ai propri impegni in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di cui agli allegati IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa) e V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) nei casi in cui l'ingresso e il soggiorno temporaneo di una persona fisica di un'altra parte possano incidere negativamente:

- a) sulla risoluzione di una controversia collettiva di lavoro in corso sul luogo di lavoro effettivo o previsto o
- b) sull'impiego di qualsiasi persona coinvolta in tale controversia.

ARTICOLO 12.3

Obblighi previsti da altri capi

1. Il presente capo non impone obblighi alle parti per quanto riguarda le loro misure in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli ivi specificamente indicati.

2. Fatta salva qualsiasi decisione di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte conformemente al presente capo, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale decisione:

- a) gli obblighi di cui agli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) e 10.10 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione), fatte salve le disposizioni degli articoli 10.5 (Ambito di applicazione), 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni), 18.2 (Ambito di applicazione) e 18.12 (Riserve e misure non conformi), sono integrati, ove la misura incida sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, del personale trasferito all'interno di una società e, per il Messico, degli investitori, quali definite all'articolo 12.1 del presente capo, e

- b) gli obblighi di cui agli articoli 11.4 (Accesso al mercato), 11.5 (Presenza locale) e 11.6 (Trattamento nazionale), fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 2, e degli articoli 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni), 18.2 (Ambito di applicazione) e 18.12 (Riserve e misure non conformi), sono integrati, ove la misura incida sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, nel presente capo, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie dei prestatori di servizi contrattuali e, per l'Unione europea, dei professionisti indipendenti, per tutti i settori di cui all'allegato V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), e dei visitatori di breve durata per motivi professionali, conformemente all'allegato IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori e visitatori di breve durata per motivi professionali).
3. Si precisa che il paragrafo 2 si applica alle misure che incidono sul trattamento di persone fisiche presenti nel territorio dell'altra parte per motivi professionali, appartenenti alle categorie pertinenti e che forniscono servizi finanziari, quali definite all'articolo 18.1 (Definizioni). Il paragrafo 2 non si applica alle misure relative alla concessione dell'ingresso temporaneo alle persone fisiche di una parte o di paesi terzi.

ARTICOLO 12.4

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società e investitori

1. Fatto salvo l'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa e di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte in conformità dell'allegato IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori e visitatori di breve durata per motivi professionali).
2. Fatto salvo l'articolo 10.5 (Ambito di applicazione), il Messico autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di investitori in conformità dell'allegato IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori e visitatori di breve durata per motivi professionali).
3. Una parte non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, limitazioni sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica al totale delle persone fisiche cui è consentito l'ingresso o il soggiorno temporaneo conformemente ai paragrafi 1 e 2 in un settore o sottosettore specifico.

4. La durata del soggiorno permessa è⁴⁷:

- a) per l'Unione europea, di al massimo tre anni per i dirigenti o gli amministratori e il personale specializzato, al massimo un anno per i dipendenti in tirocinio e al massimo 90 giorni nell'arco di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa e
- b) per il Messico, di un anno, prorogabile tre volte, ogni volta per un periodo di un anno, per il personale trasferito all'interno di una società e per gli investitori e al massimo 180 giorni per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa.

5. Le parti concedono ai familiari del personale trasferito all'interno di una società il trattamento di cui all'allegato 12-A.

⁴⁷ La durata del soggiorno per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa lascia impregiudicati i diritti riconosciuti da una parte ai cittadini dell'altra parte nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dal visto.

ARTICOLO 12.5

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Fatti salvi l'articolo 11.2 (Ambito di applicazione) e l'allegato IV (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento di un'impresa, personale trasferito all'interno di una società, investitori e visitatori di breve durata per motivi professionali), una parte:

- a) consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali;
- b) non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, limitazioni al totale dei visitatori di breve durata per motivi professionali sotto forma di contingenti numerici in un settore specifico e
- c) non adotta né mantiene una verifica della necessità economica per i visitatori di breve durata per motivi professionali.

ARTICOLO 12.6

Prestatori di servizi contrattuali

1. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte conformemente all'allegato V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti).

2. Salvo disposizioni contrarie dell'allegato V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), una parte non adotta né mantiene in vigore limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica, al totale dei prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

ARTICOLO 12.7

Professionisti indipendenti

1. L'Unione europea autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel proprio territorio di professionisti indipendenti del Messico conformemente all'allegato V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti).

2. Salvo disposizioni contrarie dell'allegato V (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), l'Unione europea non adotta né mantiene in vigore limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica, al totale dei professionisti indipendenti del Messico cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

ARTICOLO 12.8

Trasparenza

1. Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di ingresso e soggiorno temporaneo, compresi i moduli e i documenti pertinenti, nonché materiale esplicativo che consenta alle persone interessate dell'altra parte di prendere conoscenza delle prescrizioni e delle procedure applicabili.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, le indicazioni seguenti:
 - a) categorie di visti, permessi o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
 - b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
 - c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;
 - d) tasse per la presentazione delle domande e tempi indicativi del trattamento;

- e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);
- f) condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;
- g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
- h) procedure di riesame o di ricorso disponibili e
- i) disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

ARTICOLO 12.9

Risoluzione delle controversie

Una parte non può ricorrere alla risoluzione delle controversie di cui al capo 31 (Risoluzione delle controversie) per quanto riguarda il rifiuto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo a norma del presente capo, a meno che la questione non costituisca una pratica ricorrente.

CAPO 13

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 13.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché le norme tecniche⁴⁸, che incidono sugli scambi di servizi o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica oggetto di un impegno di una parte a norma degli articoli 10.6 (Accesso al mercato), 10.7 (Trattamento nazionale), 11.4 (Accesso al mercato), 11.6 (Trattamento nazionale), fatte salve le modalità, le limitazioni, le condizioni o le qualifiche stabilite nel proprio elenco a norma degli articoli 10.12 (Misure non conformi ed eccezioni) e 11.8 (Misure non conformi ed eccezioni).
2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 13.6 si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche, nonché le norme tecniche, che incidono sugli scambi di servizi o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica.

⁴⁸ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che il presente capo si applica soltanto alle misure che incidono sugli scambi di servizi.

3. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 18 (Servizi finanziari).

ARTICOLO 13.2

Elaborazione di misure

Una parte che adotti o mantenga in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche:

- a) garantisce che tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti⁴⁹;
- b) garantisce che l'autorità competente adotti e gestisca le proprie decisioni in modo indipendente;
- c) garantisce che le procedure di per sé non impediscano indebitamente il rispetto delle prescrizioni;

⁴⁹ Si precisa che le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a tali criteri, che possono comprendere la competenza e la capacità di prestare un servizio o di esercitare qualsiasi altra attività economica, e il potenziale impatto sulla salute o sull'ambiente di una decisione di autorizzazione.

- d) garantisce che le procedure siano imparziali e atte a consentire ai richiedenti di dimostrare la propria osservanza di eventuali prescrizioni e
- e) non impone al richiedente, per quanto possibile, di rivolgersi a più di un'autorità competente per la stessa domanda di autorizzazione⁵⁰.

ARTICOLO 13.3

Gestione delle misure

Qualora sia richiesta un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'esercizio di qualsiasi altra attività economica, le autorità competenti di una parte:

- a) consentono al richiedente, per quanto possibile, di presentare una domanda in qualsiasi momento;
- b) prevedono un periodo di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda qualora esistano termini specifici per presentare le domande;
- c) qualora siano prescritte prove d'esame, programmano tali prove a intervalli ragionevolmente frequenti e lasciano al richiedente un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova;

⁵⁰ Si precisa che una parte può richiedere più domande di autorizzazione se un servizio o altra attività economica ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.

- d) si adoperano per accettare le domande in formato elettronico, tenendo conto delle loro priorità concorrenti e dei vincoli in termini di risorse;
- e) accettano copie dei documenti autenticate in conformità del diritto interno della parte al posto dei documenti originali, salvo qualora richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione;
- f) provvedono affinché gli oneri di autorizzazione⁵¹ applicati dalle autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti così da non limitare in sé la prestazione del servizio o l'esercizio di altre attività economiche;
- g) forniscono, nella misura del possibile, un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
- h) accertano senza indebito ritardo, nella misura del possibile, la completezza di una domanda ai fini del trattamento a norma del diritto della parte;

⁵¹ Gli oneri di autorizzazione comprendono i diritti di licenza e i diritti relativi alle procedure di qualificazione; non comprendono invece i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

- i) se considerano una domanda completa ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, provvedono affinché il trattamento della domanda sia completato e il richiedente sia informato della decisione entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, nella misura del possibile per iscritto⁵²;
- j) forniscono, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, informazioni sullo stato della domanda;
- k) se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma del diritto della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:
 - i) informano il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) su istanza del richiedente, spiegano i motivi per cui la domanda è considerata incompleta;

⁵² Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione comunicando preventivamente al richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione o rigetto della domanda. Si precisa che la comunicazione scritta può comprendere informazioni fornite in formato elettronico.

- iii) offrono al richiedente la possibilità⁵³ di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e
- iv) se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole;
- l) in caso di rigetto di una domanda comunicano al richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, nella misura del possibile, i motivi del rigetto e, ove applicabile, la procedura per ripresentare la domanda e
- m) provvedono affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili.

⁵³ Si precisa che tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

ARTICOLO 13.4

Limitazione del numero di licenze

1. Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, una parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
2. La parte può stabilire le norme che disciplinano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla protezione dei consumatori, alla concorrenza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13.5

Norme tecniche

Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti e incoraggia ciascun organismo incaricato di tale elaborazione a utilizzare processi aperti e trasparenti.

ARTICOLO 13.6

Trasparenza

Una parte che prescriba un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'esercizio di qualsiasi altra attività economica fornisce le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi o coloro che intendono prestare un servizio e le persone che esercitano o intendono esercitare qualsiasi altra attività economica si conformino alle prescrizioni e alle procedure per ottenere, conservare, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, se del caso, i seguenti elementi:

- a) gli oneri di autorizzazione;
- b) i dati di contatto delle autorità competenti;
- c) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- d) le procedure per controllare le modalità e le condizioni applicabili alle licenze o per assicurarne l'osservanza;
- e) la possibilità di partecipazione pubblica, ad esempio tramite audizioni od osservazioni;
- f) il calendario indicativo per il trattamento della domanda;

- g) le prescrizioni e le procedure e
- h) le norme tecniche applicabili.

ARTICOLO 13.7

Riesame

In seguito all'entrata in vigore di ulteriori discipline elaborate a norma dell'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, le parti riesaminano tali discipline. Se le conclusioni del riesame indicano che tali discipline migliorerebbero il presente accordo, le parti stabiliscono se esse debbano essere integrate nel medesimo.

CAPO 14

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 14.1

Disposizioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche e l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte incoraggia le autorità o gli organismi professionali competenti, a seconda dei casi, nel rispettivo territorio a elaborare e presentare al sottocomitato per i servizi e gli investimenti istituito dall'articolo 33.4 (Sottocomitati e altri organismi), paragrafo 1, lettera h), raccomandazioni comuni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
3. Le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 sono accompagnate da prove atte a confermare:
 - a) il valore economico di un accordo previsto sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di riconoscimento reciproco") e

b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità dei criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione e del rilascio di licenze.

4. Il sottocomitato riesamina le raccomandazioni comuni entro un periodo di tempo ragionevole dal loro ricevimento.

5. Se la raccomandazione comune è compatibile con il presente accordo, le parti adottano i provvedimenti necessari per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco, se del caso tramite le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una parte. Se del caso, il consiglio per il commercio può adottare mediante decisione meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

6. Nel negoziare accordi di riconoscimento reciproco o nell'elaborare raccomandazioni comuni, le parti oppure le autorità o gli organismi professionali competenti, rispettivamente, sono incoraggiati a seguire gli orientamenti relativi al negoziato di un accordo di riconoscimento reciproco di cui all'allegato 14-A.

CAPO 15

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 15.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizi di consegna": i servizi postali e di corriere o i servizi espresso, che comprendono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali;
- b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;
- c) "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite un'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale (UPU) come la cooperativa Express Mail Service (EMS);

- d) "licenza": un'autorizzazione concessa a un singolo prestatore da un'autorità di regolamentazione, in cui sono stabiliti procedure, obblighi e prescrizioni specificamente attinenti al settore dei servizi di consegna;
- e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg di peso, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva nel momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali e cataloghi;
- f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte a norma del diritto di tale parte e
- g) "servizio universale": la prestazione permanente di un servizio di consegna di qualità determinata, a norma del diritto di una parte, in tutti i punti del territorio di tale parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

ARTICOLO 15.2

Obiettivo

Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo specifico per tutti i servizi di consegna.

ARTICOLO 15.3

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende adottare o mantenere e gestisce tale obbligo in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori soggetti a detto obbligo.
2. Una parte che imponga che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale non accorda a tale servizio un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso.

ARTICOLO 15.4

Finanziamento del servizio universale

1. Una parte non impone diritti o altri oneri per la prestazione di un servizio di consegna non universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.

ARTICOLO 15.5

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato quali:

- a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare surrettiziamente la prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non universale e
- b) distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altre modalità e condizioni per la prestazione di un servizio di consegna soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 15.6

Licenze

1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubbliche:
 - a) tutte le prescrizioni relative al rilascio di licenze e il periodo di tempo necessario per decidere sulla domanda di licenza e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.
2. Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni in materia di licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.
3. Una parte provvede affinché il richiedente sia informato per iscritto dei motivi del rifiuto di una licenza.

ARTICOLO 15.7

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

1. Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di organismi di regolamentazione giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi di consegna. Una parte che mantenga la proprietà o il controllo di imprese che prestano servizi di consegna provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché gli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 1 operino con trasparenza e tempestività e dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati.
3. Le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.